

STEFANO VITALI

*Pubblicità degli archivi e ricerca storica nella Toscana della Restaurazione**

Premessa. – La fondazione dell'«Archivio centrale di stato in Firenze» è stata salutata da tutti coloro che hanno avuto occasione di occuparsene come una pietra miliare nella storia delle istituzioni archivistiche italiane. Tuttavia chi volesse farsi un'idea non generica del contesto politico e culturale nel quale l'iniziativa si inseriva e dei suoi «precedenti» nella Toscana della Restaurazione rimarrebbe, in buona sostanza, deluso. L'attenzione è stata in genere rivolta ai problemi dell'ordinamento, alla geniale intuizione bonapartista del cosiddetto «metodo storico», mentre sono stati lasciati sullo sfondo gli aspetti istituzionali e il problema, assolutamente centrale, del rapporto fra archivi e ricerca storica che investiva il nodo più generale della pubblicità della documentazione.

L'età della Restaurazione aveva ereditato dalle riforme leopoldine e dagli anni della dominazione napoleonica alcuni «archivi pubblici», che istituzionalmente garantivano l'accesso dei privati alla documentazione a tutela dei loro diritti di proprietà, e altri archivi considerati «di stato», nei quali il pubblico non era ammesso o lo era sotto particolari e restrittive condizioni. Questi ultimi erano, in realtà, gli archivi dove si conservavano le carte di carattere squisitamente politico e quelli che destavano il maggiore interesse fra gli studiosi italiani e stranieri. Il problema di una riorganizzazione generale del

* Questo lavoro, che doveva prevedere un confronto fra la situazione toscana e quella napoletana sui temi dell'organizzazione archivistica e della pubblicità degli archivi nella prima metà dell'Ottocento, fu concepito ed avviato dall'autore in collaborazione con Orsella Campanile. Purtroppo il progetto non è stato portato a termine come era vivo desiderio di entrambi. Un male ingiusto ed inesorabile ha colpito Orsella e l'ha strappata all'affetto delle tante persone che le volevano bene e la stimavano. Tuttavia, se in questo scritto non c'è la penna di Orsella, vi sono molte delle sue idee; molti spunti di ricerca derivano da sue intuizioni, mentre le sue riflessioni sono state per me continuo punto di riferimento e di confronto. A Orsella, oltre che al prof. Giuseppe Pansini, questo lavoro è dedicato.

frammentato quadro degli archivi fiorentini si legò, perciò, nel corso dei decenni centrali dell'Ottocento, a quello della loro pubblicità e del loro definitivo ingresso nel circuito delle istituzioni destinate a promuovere e organizzare la ricerca storica.

Quando, nel 1846, Gian Pietro Vieusseux in una supplica al Granduca definì l'Archivio delle Riformazioni e il Mediceo, dei «pubblici Archivi dello stato»¹ mostrò come ciò che solo qualche decennio prima sarebbe stato considerato un ossimoro era diventato un dato ormai acquisito nelle coscienze degli uomini di cultura, un dato che lo stato avrebbe dovuto definitivamente proclamare e realizzare nei fatti.

Alla ricostruzione del faticoso e non lineare percorso che condusse alla fine all'istituzione del Centrale di stato sono dedicate appunto le pagine che seguono.

1. – *La politica archivistica della Restaurazione: «Archivi pubblici» e «Archivi di Stato»*. Se nell'organizzazione degli archivi del Granducato di Toscana negli anni successivi alla Restaurazione si volesse identificare il dato di maggiore novità, rispetto alla situazione antecedente all'annessione alla Francia, esso andrebbe certamente individuato nell'istituzione di due nuovi «archivi pubblici», quello Centrale delle corporazioni religiose soppresse e quello del Monte comune e demanio².

Il primo traeva origine dai cosiddetti «archivi demaniali» nei quali erano stati concentrati in ciascuno dei tre capoluoghi di dipartimento gli archivi dei conventi aboliti nel 1808 dai francesi. Col motuproprio del 26 febbraio 1817 fu decisa la riunione presso il maggiore dei tre depositi, quello fiorentino diretto dall'abate Reginaldo Tanzini, della documentazione che era raccolta presso le prefetture di Siena e di Livorno e quella che era rimasta presso gli uffici periferici dell'amministrazione demaniale. L'esigenza che aveva spinto i francesi, prima, e il restaurato governo granducale, poi, a prestare particolare cura ed attenzione a queste carte derivava dal fatto che esse erano indispensabili per la gestione ed il controllo dei beni dei conventi incamerati dallo stato, ne conservavano i titoli originari di proprietà, documentavano i diritti che potevano rivendicarsi dallo stato e gli oneri che su quei beni gravavano. Inoltre con le

¹ Cfr. AS FI, *Avvocatura regia*, 374: «Riformazioni, filza 23, affari 1846», affare 84.

² Sulla creazione di questi archivi, anche per i riferimenti documentari, cfr. O. CAMPANILE – S. VITALI, *Gli archivi delle Corporazioni religiose soppresse e del Monte comune e demanio*, in *Dagli archivi all'Archivio. Appunti di storia degli archivi fiorentini*, a cura di C. VIVOLI, Firenze, Edifir, 1991, pp. 147-152.

vendite ai privati di una consistente porzione delle proprietà dei conventi quella documentazione era diventata di pubblico interesse. Ne doveva, perciò, essere garantito l'accesso a tutti coloro che ne avessero avuto la necessità per tutelare i propri diritti. Era stato proprio quest'ultimo il nodo che si era voluto affrontare con l'istituzione dell'Archivio centrale delle corporazioni religiose soppresse e l'attenzione con la quale il Tanzini si era preoccupato di elaborare un «regolamento per le ricerche, copie e domande di documenti che ven[ivano] fatte dai nuovi proprietari di beni e rendite»³ stava ad indicare quanto rilevante fosse il peso di questa esigenza nell'organizzazione e nell'attività del nuovo archivio.

Motivazioni assai simili condussero, nel 1829, alla creazione dell'Archivio del monte comune e demanio, nel quale erano depositati, invece, gli archivi del secolare debito pubblico fiorentino e quelli prodotti nel corso delle operazioni con le quali i francesi avevano realizzato la sua liquidazione. Si trattava di documentazione che conservava ancora «qualche utilità nell'interesse dei privati, risultando dai libri, e documenti (...) i titoli originari dei già creditori montisti (...) quanto ancora le condizioni, e i vincoli inerenti ai titoli medesimi, dei quali può essere in molte occasioni opportuno di conoscere la derivazione»⁴.

La costituzione di questi «archivi pubblici» si riconnetteva ad un processo che aveva coinvolto tutta quella parte dell'Europa che era stata investita dagli effetti della Rivoluzione francese e della dominazione napoleonica. I grandiosi mutamenti nella distribuzione della proprietà fondiaria, che si erano verificati con la vendita dei beni nazionali, insieme alla liquidazione degli antichi diritti feudali o, comunque, di oneri e gravami tipici dell'*ancien régime* stavano trasformando in senso pienamente borghese i caratteri giuridico-economici e la natura stessa della proprietà. Il nuovo assetto che si veniva costituendo implicava un quadro di certezza dei diritti, che era assicurato anche dalla documentazione conservata negli archivi. Il libero accesso ad essa da parte di tutti i privati in qualche modo interessati era perciò un principio essenziale e primario per la tutela di quei diritti.

Come è noto il principio aveva avuto una prima solenne proclamazione nella legge francese del 7 messidoro anno II (25 giugno 1794), una legge che, nata in clima giacobino per prevedere un'ordinata distruzione delle carte e dei titoli sui

³ Cfr. la «Memoria riguardante gli archivi dei conventi» di Reginaldo Tanzini, 19 ottobre 1816 in AS FI, *Amministrazione dei beni ecclesiastici e demanio toscano (1814-1829)*, 90, affare I/67.

⁴ Cfr. la rappresentanza del Consiglio di stato del 31 marzo 1829 in AS FI, *Segreteria di finanze (1814-1848)*, 568, prot. straordinario 3, affare 6.

quali si basavano i vecchi diritti di proprietà dei ceti nobiliari ed ecclesiastici, era stata letta, nei decenni successivi, in una chiave totalmente diversa ed era diventata la base della legislazione archivistica francese⁵. L'articolo 37 della legge prevedeva che

«tout citoyen pourra demander dans tous les dépôts, aux jours et heures qui seront fixés, communication des pièces qu'ils renferment: elle leur sera donnée sans frais et sans déplacement, et avec les précautions convenables de surveillance»⁶.

Non era, questa, propriamente «la Dichiarazione dei diritti archivistici dell'uomo» rammentata dal Brenneke e nemmeno una pacifica conseguenza dei diritti di libertà, in particolare di quelli della cultura e della scienza, proclamati dalla Rivoluzione francese⁷, e non era neppure un effetto del processo di democratizzazione del potere da essa avviato e della conseguente riduzione ad ambiti più ristretti del segreto di stato. Più semplicemente si trattava dell'esigenza pratica di tutelare i nuovi rapporti giuridici sorti con lo smantellamento dell'*ancien régime* e le trasformazioni dell'assetto proprietario.

In Toscana con la vendita dei beni dei conventi e lo scioglimento del debito pubblico, attuati nel corso della dominazione napoleonica, i trasferimenti di proprietà si erano realizzati in una forma particolarmente «moderata» e legalitaria. Tali caratteri erano stati anche maggiormente esaltati dal successivo governo lorenese, che, mentre aveva nella sostanza legittimato quanto era stato fatto dai francesi, aveva nel contempo cercato di assicurare che la trasformazione in senso pienamente borghese della proprietà su quei beni avvenisse col riconoscimento di tutti gli oneri e gravami che pesavano su di essi a beneficio di enti o privati. Dall'esigenza di garantire a tutti, ai nuovi proprietari, come ai vecchi beneficiari, la certezza del diritto e la possibilità di tutelare i propri interessi, scaturiva la particolare cura posta anche in Toscana nell'organizzazione degli «archivi pubblici» negli anni della Restaurazione.

⁵ Una interessante rilettura del significato della legge del 7 messidor è in P. SANTONI, *Archives et violence. A propos de la loi du 7 messidor an II*, in «La Gazette des archives», XXXVI (1989), pp. 199-214. Cfr. anche, per interpretazioni più tradizionali, MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES – DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, *Manuel d'archivistique*, Paris, S.E.V.P.E.N., 1970, pp. 39-40 e 296-297; A. BRENNKE, *Archivistica. Contributo alla teoria ed alla storia archivistica europea*, Milano, Giuffrè, 1968, pp. 213-216.

⁶ Cfr. *Bullettin des lois de la republique française*, 1 serie, An 2, n. 12, p. 9.

⁷ La legge, infatti, non prevedeva affatto il libero accesso agli archivi per finalità culturali. Al contrario l'articolo 12 prevedeva il passaggio alla Biblioteca nazionale di Parigi e a quelle dei dipartimenti di «chartes et manuscrits qui appartiennent à l'histoire, aux sciences et aux arts». Cfr. *Bullettin des lois de la republique française ... cit.*

D'altronde il modello istituzionale dell'archivio pubblico non costituiva certamente per il Granducato una novità assoluta. «Pubblico archivio» per antonomasia era l'archivio dei contratti, istituito da Cosimo I nel 1569, «per comodo e beneficio universale», al fine di conservare ordinatamente gli atti rogati dai notai di tutto lo stato fiorentino e regolare l'accesso dei cittadini alla documentazione, nonché la redazione ed il rilascio delle copie, a garanzia della loro correttezza e validità. La certezza della conservazione a perpetua memoria dei rogiti e della loro pubblicità offriva ulteriore forza ai patti stipulati, a tutto beneficio della solidità dei rapporti economici e sociali stabiliti fra i privati⁸. Inoltre, nel corso delle trasformazioni istituzionali e amministrative messe in campo dal riformismo pietroleopoldino, era stato creato l'Archivio delle decime, che, per scopi istituzionali e caratteristiche organizzative, anticipava la concezione dell'archivio pubblico, come si sarebbe pienamente affermata dopo la Rivoluzione francese e nel corso della Restaurazione. Nel 1776, infatti, nel quadro della riforma comunitativa, l'esazione dell'imposta fondiaria era stata attribuita alle cancellerie comunitative. Nelle discussioni che avevano preceduto la riforma era stato espresso, all'interno dello stesso Ufficio delle decime – che fino ad allora dalla capitale aveva gestito l'accertamento dei soggetti sottoposti all'imposizione e l'esazione dell'imposta – il timore che con la sua soppressione la documentazione ivi conservata potesse andare dispersa o potesse cadere in disordine, a tutto detrimento del pubblico, che all'occorrenza vi ricorreva per tutelare i propri diritti di proprietà⁹. Gian Francesco Pagnini, cancelliere dell'Ufficio delle decime, si era fatto portavoce di queste perplessità segnalando

⁸ Sull'istituzione del Pubblico generale archivio dei contratti cfr. la legge istitutiva in *Legislazione toscana* raccolta e illustrata da L. CANTINI, Firenze, Albizziniana, 1800-1808, VII, pp. 148-162; A. PANELLA, *Le origini dell'Archivio notarile di Firenze*, in «Archivio storico italiano», XCII (1934), pp. 57-92, ora in ID., *Scritti archivistici*, Roma, Ministero dell'interno, 1955, (Pubblicazioni degli Archivi di Stato XIX), pp. 163-191. Per un approccio di tipo nuovo cfr. l'intervento di Giuseppe Biscione in questi stessi *Atti*.

⁹ Sulla Decima cfr. E. CONTI, *I catasti agrari della Repubblica fiorentina e il catasto particellare toscano (Secoli XIV-XIX)*, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 1966; G.F. PAGNINI, *Della decima e di varie altre gravanze imposte dal comune di Firenze. Della moneta e della mercatura de' fiorentini fino al secolo XVI*, Lisbona-Lucca (ma Firenze), s.e., 1765-1766, voll. 4. Una interessante descrizione dell'organizzazione dell'ufficio, anche relativamente all'archivio e alla sua funzione, è in AS FI, *Decima granducale*, 1: «Discorso, et trattato de' tributi, e decime, che per li beni delle persone sopportanti le gravanze, s'appartengono al Serenissimo Gran Duca di Toscana, dove si tratta la materia de' negozi, e carichi del Magistrato et Ufficio delle decime, e vendite della città di Firenze. Composto per messer Giulio Guazzini cittadino volterrano cancelliere di quel Magistrato». Il «discorso» è datato 10 dicembre 1629. Sulla consegna della decima alle comunità si veda in questi *Atti* il lavoro di Francesco Martelli, che comunque ringrazio per le notizie e i suggerimenti offertimi.

«il pericolo al quale [potevano rimanere] esposti i privati interessi de'sudditi nel perdere il pregiabil vantaggio, che ora godono, di coservarsene mediante l'archivio delle decime, et il metodo, che vi si osserva, le prove, documenti e giustificazioni per le quali dimostrasi a chiunque ha interesse di vedere lo stato del patrimonio altrui, e del proprio, il titolo in virtù del quale posseggono i particolari gli stabili loro, la provenienza, qualità, i vincoli, e condizioni alle quali sono sottoposti, il prezzo et identità dei medesimi, e la discendenza delle famiglie».

Con la soppressione dell'Ufficio delle decime, notava il Pagnini, «non tarderebbe guari a disordinarsi [l'archivio], et a mancare le persone, che ne intendino il meccanismo, la connessione, e l'ordine, col quale venne montata questa sorta di scrittura particolare, e che ne intenda neppure i caratteri». Sarebbe così venuto meno «uno de'principali fondamenti, e la base della sicurezza, e difesa della proprietà, e del patrimonio di ciascheduno»¹⁰. La soluzione che di fronte a queste obiezioni veniva prospettata dai sostenitori della riforma¹¹ – e che poi fu attuata – era quella di preservare il libero accesso ai registri della decima, erigendo un Archivio, nel quale la conservazione ordinata della documentazione e il servizio per il pubblico non fossero aspetti secondari e subordinati all'attività amministrativa corrente dell'ufficio, ma costituissero, al contrario, la ragione fondamentale della sua esistenza e del lavoro degli impiegati che vi erano preposti. Ultimata, nel 1782, l'operazione di consegna delle poste da percepire alle singole comunità, l'Ufficio della decima venne soppresso e, con l'articolo XXVII del «Regolamento sulla consegna delle decime alla Comunità di Firenze» del 26 febbraio di quell'anno, fu stabilita l'istituzione «a comodo del pubblico» di un Archivio per la conservazione dei «libri originali delle decime»¹². Annesso, nel periodo della dominazione francese, alla Conservazione generale degli archivi, all'atto dello scioglimento di quest'ultima l'Archivio delle decime era stato ripristinato e sottoposto al controllo del Soprassindaco delle comunità¹³.

Le ragioni che erano state alla base della costituzione, dopo la Restaurazione, dei nuovi archivi pubblici erano evidentemente diverse da quelle che

¹⁰ Cfr. la rappresentanza di Gian Francesco Pagnini e Federigo da Montatuto datata 16 luglio 1774, in AS FI, *Miscellanea di finanza: Decima, Abbondanza, Grascia, Annona. Decima*, 12, ins. 2.

¹¹ Cfr. il commento anonimo alla rappresentanza del Pagnini e del da Montauto, s. d., ivi.

¹² Cfr. «Regolamento sulla consegna della Decima alla Comunità di Firenze», 26 febbraio 1782, in AS FI, *Decima granducale*, 560: «Filza I^a di negozi dell'Archivio delle Decime granduceli dal 1 gennaio 1782 a tutto dicembre 1790», affare 1.

¹³ Cfr. la risoluzione adottata il 23 aprile 1818 contestualmente alla definitiva soppressione della Conservazione generale degli archivi in AS FI, *Segreteria di stato (1814-1848)*, 87, prot. 14, affare 60.

avevano presieduto all'istituzione dell'Archivio delle decime. In quest'ultimo caso la documentazione certificava situazioni giuridiche consolidate nel tempo, nel primo, invece, l'archivio pubblico era parte di un processo di trasformazione sociale e ne garantiva lo svolgimento.

Pur sorti in occasioni e per ragioni diverse, gli «archivi pubblici» fiorentini dei primi decenni dell'Ottocento erano tuttavia retti da norme, che prevedevano l'accesso dei privati alla documentazione secondo modalità sostanzialmente simili¹⁴. Il regolamento, proposto dal Tanzini ed approvato al momento dell'istituzione dell'Archivio centrale delle corporazioni religiose soppresse, stabiliva che «non si dovesse (...) accordar vista», cioè consentire la consultazione diretta dei documenti, «se non a chi [avesse giustificato] di avervi un positivo interesse». Coloro che poi avessero chiesto il rilascio di copie dovevano sottoscrivere «una formale dichiarazione di non valersene direttamente, nè indirettamente contro lo stato». Per la vista, copia e collazione dei documenti le tariffe adottate erano quelle praticate negli uffici giudiziari del Granducato per gli analoghi servizi. Il ricavato delle tasse doveva essere versato nella cassa della Direzione del demanio, dal quale l'Archivio dipendeva, per coprire le sue spese di ordinaria gestione. Privilegiate nella consultazione della documentazione, cui erano ammesse gratuitamente, erano le ripristinate corporazioni religiose che avevano beneficiato, nel 1816, della restituzione dei beni, ma non degli archivi, mentre gli acquirenti di beni e rendite «già spettanti alle corporazioni soppresse» potevano chiedere il rilascio di «copia autentica degli atti sì pubblici che privati [ad essi] relativi»¹⁵.

¹⁴ Assai complesse, ovviamente, data la natura del materiale conservato, erano le norme che regolavano il rilascio di copie nell'Archivio notarile: cfr. la «Tariffa per le mercedi, ed emolumenti dovuti ai Notari, ed alle casse degli archivj del Granducato», 12 giugno 1815, in *Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, Firenze, Cambiagi, 1815, XXXII, n. CXVI.

¹⁵ Per l'insieme di queste norme cfr. la «Memoria riguardante gli archivi dei conventi» di Reginaldo Tanzini, 19 ottobre 1816 e la rappresentanza del direttore dell'amministrazione demaniale, Domenico Nelli Ciani, 8 gennaio 1817, in AS FI, *Amministrazione dei beni ecclesiastici e demanio toscano (1814-1829)*, 90, affare I/67. La «Tariffa degli emolumenti da pagarsi per gli atti giudiciarj alle cancellerie dei tribunali di Firenze», approvata con motuproprio del 23 dicembre 1814, prevedeva «per cercatura, o riscontro di qualunque filza o libro esistente negli archivi», il pagamento di dieci soldi; per «la collazionatura di qualunque scrittura, o documento», ancora dieci soldi, «per copia di qualunque scrittura, documento, decreto, sentenza, ed altro, che esista negli atti, e negli archivi, per ogni carta intiera di versi diciotto per facciata, e di lettere ventisei per verso, soldi tredici, e denari quattro». Vedila in *Bandi, e ordini ... cit.*, XXI, n. CCII. Cfr. anche «Regolamento del servizio dell'Archivio centrale delle corporazioni religiose soppresse della Toscana conformemente agli ordini e istruzioni veglianti», in AS FI, *Segreteria di Gabinetto*, 393, n. 11. Nel 1839 questo Regolamento fu adottato anche per gli Archivi riuniti delle corporazioni religiose soppresse e del soppresso monte comune, nel quale confluirono i due archivi pubblici

Più liberale, ma di non semplice attuazione e, forse anche in parte osteggiata dal personale dell'Archivio era la normativa dettata per le decime:

«Sarà sempre permesso a chiunque – recitava l'articolo XXXVIII del «Regolamento sulla consegna delle Decime alla Comunità di Firenze» del 26 febbraio 1782 – il vedere nell'Archivio suddetto i libri, filze, e documenti in esso esistenti, ma però alla presenza di uno dei ministri, o custodi del medesimo, e volendo alcuno qualche copia potrà farla da sè senza alcuna spesa, o farla fare a tutte sue spese, ma sempre alla presenza di uno dei ministri, o custodi dell'Archivio».

Le copie autentiche e le fedì potevano essere scritte solo dagli archivisti e, come per l'Archivio delle corporazioni religiose, potevano essere rilasciate solo dietro dichiarazione che esse non sarebbero state utilizzate per avanzare pretese nei confronti del regio erario¹⁶.

Anche la politica di selezione del personale impiegato in questi archivi era ispirata da criteri affini. Esso era scelto sulla base della conoscenza delle tecniche specifiche di ricerca nell'archivio e dei linguaggi formali che vigevano al suo interno. Era una conoscenza maturata, in genere, nella precedente esperienza di lavoro nell'amministrazione attiva a contatto con quello stesso archivio o con archivi simili, un'esperienza che si prolungava in un ruolo nuovo, quello di archivista, che tendeva comunque ad assumere specifici contenuti professionali¹⁷. Uno di questi era

prima separati: cfr. O. CAMPANILE – S. VITALI, *Gli archivi delle Corporazioni religiose sopresse ...* cit., pp. 158 sgg.

¹⁶ Cfr. AS FI, *Decima granducale*, 560 cit. Le tariffe per le fedì e le copie eseguite dal personale dell'Archivio erano di due crazie per fasciata, mentre per «le cercature e trasporti dei libri, e filze» erano di due crazie per ogni libro, o filza. Le tasse pagate dai privati andavano a beneficio del sottoarchivista e dei custodi. La difficoltà nell'attuazione di un regolamento così permissivo stava nella scarsità del personale a disposizione, della quale l'archivista Pagnini ed il sottoarchivista Granati si lamentavano assai. Il 17 marzo 1783, ad esempio, il Pagnini scriveva alla Segreteria di stato sottolineando la necessità «di prevenire il pericolo che non si commett[essero] sopra i libri nè falsità nè alterazioni in pregiudizio della verità e della giustizia», pericolo che scaturiva dall'affluenza delle persone e dall'impossibilità di esercitare sulla consultazione dei documenti un adeguato controllo: «il Granati – spiegava il direttore dell'Archivio – mentre ha gli occhi sopra uno dei libri, non è in stato di osservare se si commettono fraudi sopra degli altri che sono in mano ad altre persone, nella medesima stanza e molto meno di quelli che sono nelle altre, e che neppure può impedirsi, nè osservarsi dall'uno, o dall'altro de' due custodi». Ostilità all'accesso diretto alla documentazione e soprattutto all'effettuazione delle copie poteva anche derivare dal fatto che questa facoltà concessa al pubblico veniva a privare il personale dell'Archivio degli incerti derivanti dai diritti di copia. Più avanti si vedrà come la difesa di queste prerogative condizionasse non poco la libera consultabilità degli archivi.

¹⁷ Su questo punto cfr. O. CAMPANILE – S. VITALI, *Gli archivi delle Corporazioni religiose sopresse ...*, cit., in particolare pp. 151-152 e 156-157.

ovviamente costituito dall'attenzione nei confronti dell'ordinata conservazione del materiale documentario, che doveva consentire di reperire le informazioni desiderate dai richiedenti, fossero essi privati cittadini o uffici statali, con esattezza e tempestività. Se scarsa fu l'attività di ordinamento ed inventariazione nell'Archivio dei monti riuniti e demanio già fornito di strumenti di corredo utilizzabili, maggiore fu la cura che, a partire dal Tanzini, fu messa nella tenuta degli archivi delle Corporazioni religiose soppresse¹⁸ e, soprattutto, quella che caratterizzò la tenuta dell'Archivio delle decime, dove ancora nel 1841 fu compilato un nuovo inventario generale dell'archivio, che riproduceva l'ordinamento che già il Pagnini aveva, nel secolo precedente, dato ad esso¹⁹.

Insomma si può ben dire che la stessa esistenza e i criteri sostanzialmente simili di conduzione di questi «archivi pubblici» costituivano un tratto davvero saliente, forse il principale, del panorama degli archivi del Granducato dopo la Restaurazione e almeno fino agli anni quaranta. Esso esprime, come si notava sopra, la spiccata sensibilità del governo toscano nei confronti della difesa della legalità e dei diritti di proprietà. Per altri aspetti, invece, la politica archivistica del Granducato risultava assai incerta e priva di organicità. I provvedimenti via via adottati risposero per lo più ad esigenze contingenti e particolari e furono ben lungi dall'inserirsi in un quadro complessivo ed unitario. D'altronde assai indicative dell'orientamento del governo toscano in materia, furono le scelte compiute, subito dopo il ritorno della Toscana in mani asburgiche, nei confronti della Conservazione generale degli archivi costituita dai francesi concentrando nel palazzo degli Uffizi la documentazione delle amministrazioni soppresse al momento dell'annessione all'Impero. Gli uffici che via via si ricostituivano furono invitati infatti a riprendersi i loro archivi dalla Conservazione generale, senza operare nessuna distinzione sull'effettiva utilità o meno delle carte, che risalivano a volte assai lontano nel tempo. Si trattava di una decisione che, mentre restituiva agli uffici la piena responsabilità sulla conservazione dell'intero corpo archivistico precedentemente in loro possesso, indicava chiaramente la rinuncia ad intervenire con una politica specifica in materia di archivi²⁰. Era una scelta che favoriva, anche su un aspetto solo apparentemente marginale,

¹⁸Per i metodi di ordinamento adottati dal Tanzini cfr. *ibid.*, pp. 148-149.

¹⁹Cfr. AS FI *Inventari*, 712: «Inventario generale descrittivo le filze e i libri esistenti nell'Archivio delle decime granducali», soprattutto le pagine iniziali che riportano gli ordini e le istruzioni sulla cui base fu redatto l'inventario.

²⁰Sulla Conservazione generale degli archivi cfr. A. PANELLA, *Gli archivi fiorentini durante il dominio francese*, in ID., *Scritti archivistici ... cit.*, pp. 2-64, in particolare per la restituzione degli archivi agli uffici granducali pp. 45-48.

l'autonomia dei singoli apparati burocratici centrali e ne rafforzava il peso all'interno dell'assetto istituzionale complessivo del Granducato.

Eppure in altri stati italiani, soprattutto laddove il processo di centralizzazione degli apparati statali era più avanzato che in Toscana, l'esperienza maturata in questo settore durante l'epoca napoleonica non era andata completamente perduta con la restaurazione degli antichi governanti. Nel Regno di Napoli, per esempio. Qui, dove durante il regno di Gioacchino Murat era già stata disegnata una regolamentazione generale in materia di archivi che introduceva alcuni elementi di notevole modernità²¹, proprio nel 1818, mentre cioè in Toscana si sanciva la definitiva abolizione della Conservazione generale, veniva emanata una legge che accoglieva, nella sostanza, i principi affermati durante la dominazione francese. Così l'articolo 2 istituiva «un Grande Archivio a Napoli, ed un Archivio in ciascuna provincia»; l'articolo 4 sottoponeva all'«ispezione superiore» di un Soprintendente Generale, «tutti gli Archivi e depositi delle carte dello stato»; l'articolo 7 ribadiva il «passaggio periodico delle carte da' Ministeri e dagli uffizi amministrativi e giudiziarii esistenti nella Capitale nel Grande Archivio»; l'articolo 18 proclamava che «il Grande Archivio è pubblico. Ciascuno potrà osservare le carte che vi si conservano, e chiederne copia, dirigendosi al Direttore o a chi ne fa le veci, e pagandone i diritti che saranno indicati nella tariffa»; l'articolo 22, infine, nominava una «Commissione (...) incaricata della compilazione del codice diplomatico, e delle memorie che servir debbono alla formazione della storia patria»²². Si trattava di disposizioni

²¹ Stabiliva, in particolare, una direzione unica per gli archivi del Regno, la costituzione di un archivio generale in Napoli e di alcuni archivi provinciali in periferia, le procedure del passaggio in deposito all'archivio generale delle carte delle varie amministrazioni dello stato, alcuni provvedimenti per lo studio e la valorizzazione dei diplomi in pergamena e delle carte più antiche. Cfr. F. TRINCHERA, *Degli archivi napoletani. Relazione a S. E. il Ministro della pubblica istruzione*, Napoli, Stamperia del Fibreno, 1872, pp. 16-27.

²² La legge e le disposizioni successive relative ad ogni articolo di essa si possono vedere in A. TRANITO, *Legislazione positiva degli Archivi del Regno contenente la legge organica dei 12 novembre 1818 e gli annessi regolamenti con tutti i consecutivi reali decreti (...)*, Napoli, Raimondi, 1855. Il Trinchera, che scrisse in epoca non sospetta, compì una piccola apologia della legge del 1818, soprattutto dell'articolo 18 che proclamava la pubblicità della documentazione: «lo spirito onde s'informa cotesto articolo – scrisse – è liberale e generoso, e reca meraviglia il non trovarsi in esso indicata una qualche eccezione, almeno per talun determinato genere di scritture. Vi è chi ha detto ed ha scritto che nel fatto le cose si passarono in un modo assai diverso, essendo sopravvenuti a restringere quella libertà sconfinata posteriori Reali Rescritti e parecchie Ministeriali. Ma noi osserviamo che con tutto questo la sostanza dell'articolo rimase intatta, e bisogna pur confessare che negli statuti di altri Archivi italiani non s'incontra nulla di somigliante nè prima nè dopo quell'epoca (...). Per tempi di reazione come quelli di cui parliamo; per governi dominati dalle idee del dispotismo più ombroso coteste disposizioni debbono a molti sembrare, come

destinate, come vedremo meglio in seguito, ad essere ben conosciute ed apprezzate negli ambienti toscani maggiormente sensibili alle ragioni di una più moderna conduzione degli archivi.

Per l'immediato, come ricordavamo sopra, a parte l'istituzione dei nuovi archivi pubblici, il frammentato quadro dell'organizzazione degli archivi nel Granducato era quello emerso dagli interventi attuati nel corso dell'attività riformatrice di Pietro Leopoldo nella seconda metà del secolo precedente. La forte impronta progettuale, dalla quale i vari archivi che componevano quel quadro erano stati segnati, nel nuovo clima della Restaurazione era destinata a stemperarsi molto e il senso stesso della loro esistenza e dei loro fini a smarrirsi all'interno di una situazione politico-istituzionale e di un'atmosfera culturale che era assai distante da quella pre-rivoluzionaria.

Al centro di quel quadro stava l'Archivio delle riformazioni, del quale i lavori del Pagnini e del Brunetti promossi dal Granduca, avevano potenziato l'aspetto di «arsenal de l'autorité»²³, deposito dei fondamenti politici e giuridici dello stato, giustificazione dei diritti e delle prerogative della corona. Proprio in considerazione di questa natura, all'atto dello scioglimento della Conservazione generale nel 1818 si era deciso di collegare alle Riformazioni anche l'archivio Mediceo, «interessante sotto molti rapporti gli eminenti diritti della Corona di Toscana (...) continuazione degli atti della Repubblica», e di non restituirlo alla precedente condizione di autonomia²⁴. Con questo provvedimento, che concentrava ulteriormente gli archivi politici e di governo fiorentini anteriori alla dinastia lorenesse, venivano consolidate le competenze in materia di archivi dell'Avvocato regio, il quale, oltre che sulle Riformazioni aveva la soprintendenza anche sull'Archivio delle regie rendite.

Quest'ultimo costituiva un altro importante tassello dell'organizzazione degli archivi emersa dal riformismo piroleopoldino. Vi erano confluite, al momento dell'istituzione nel 1786, le carte di varie magistrature fiscali, finan-

sembrano a noi, un vero anacronismo, e nonpertanto erano una vera realtà»; F. TRINCHERA, *Degli archivi napolitani ... cit.*, pp. 28-30.

²³ Per questa definizione ormai diventata classica, cfr. R.-H. BAUTIER, *La phase cruciale de l'histoire des archives: la constitution des dépôts d'archives et la naissance de l'archivistique (XVIe-début XIXe siècle)* in «Archivum», XVIII (1968), p. 140.

²⁴ Cfr. la decisione adottata il 23 aprile 1818 contestualmente alla definitiva soppressione della Conservazione generale degli archivi in AS FI, *Segreteria di stato (1814-1848)*, 87, prot. 14, affare 60. La citazione è tratta dalla rappresentanza dell'Avvocato regio, Francesco Cempini, 20 aprile 1818. Nell'ordinamento che il suo soprintendente, Luigi Lustrini, aveva dato alla Conservazione generale il Mediceo era già collocato di seguito alle Riformazioni, cosicché la decisione adottata non comportò alcuno spostamento di carte.

ziarie e patrimoniali soppresse e la parte storica degli archivi di altri uffici ancora in attività. Vi si sarebbe dovuta inoltre periodicamente versare, secondo il regolamento del 1789, la documentazione non più necessaria per lo svolgimento degli affari correnti. Esso si veniva così a configurare come un vero e proprio archivio di deposito degli uffici dipendenti da quell'importante branca dell'apparato statale granducale, che era costituita dall'Amministrazione delle regie rendite. Anche per questo Archivio lo scioglimento della Conservazione generale ebbe non poche conseguenze. In esso si decise infatti di far confluire gli archivi «residuali», che nessuno degli uffici ricostituiti aveva ritirato e per i quali non si era individuata una più congrua destinazione. Questa scelta aveva portato inevitabilmente ad un certo snaturamento della fisionomia originaria dell'Archivio, nel quale, ad esempio, era finito anche l'archivio della Segreteria di stato al tempo della Reggenza di Francesco Stefano, primo granduca lorenese, che archivio amministrativo di tipo finanziario certo non era. Inoltre, un po' per mancanza di spazio, un po' per l'inerzia degli uffici, nel corso dei primi decenni dell'Ottocento venne del tutto meno la sua funzione di archivio di deposito dell'amministrazione corrente, cosicchè esso, soprattutto dopo i vasti «spurghi» e i riordinamenti attuati fra gli anni venti e trenta, venne vieppiù a configurarsi come un «archivio di stato», cioè non «pubblico», amministrativo, a lato di quello politico costituito dalle Riformazioni e dagli archivi annessi²⁵.

Infine l'ultima eredità leopoldina nel settore era costituita dall'Archivio diplomatico istituito nel 1778 per raccogliere i diplomi in pergamena provenienti da enti religiosi soppressi, da uffici pubblici, da privati cittadini. Questa creazione del tutto artificiale, «Museo di documenti» piuttosto che vero e proprio Archivio, come lo definì Brenneke²⁶, mirava a mettere a disposizione di eruditi e studiosi d'antiquaria²⁷ gli antichi documenti in pergamena e a

²⁵ Dell'Archivio delle regie rendite, dopo l'articolo di G. PAMPALONI, *La riunione degli archivi delle Regie Rendite nel Granducato toscano (1814-1852). Scarti ed inventariazione di fondi. Ordinarmento storico*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XVII (1957), pp. 87-125, hanno più recentemente discusso P. BENIGNI e C. VIVOLI nel saggio *Progetti politici e organizzazione degli archivi: storia della documentazione dei Nove conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLIII (1983), pp. 72-81 e A. CONTINI - F. MARTELLI, *Le vicende dell'Archivio delle regie rendite nel Settecento*, in *Dagli archivi all'Archivio ... cit.*, pp. 83-106.

²⁶ Cfr. A. BRENNEKE, *Archivistica. Contributo ... cit.*, p. 226. Sull'Archivio diplomatico cfr. G. PAMPALONI, *L'Archivio diplomatico fiorentino (1778-1852). Note di storia archivistica*, in «Archivio storico italiano», CXXIII (1965), pp. 177-221.

²⁷ Sull'antiquaria settecentesca in Toscana e sulla connessione fra essa e l'istituzione del Diplomatico cfr. E.W. COCHRANE, *Tradition and Enlightenment in the Tuscan Academies*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1960, il cap. V, intitolato «Antiquities, Archeology and History», soprattutto pp. 162-163.

favorire lo studio della diplomatica direttamente sulle carte. E fu soprattutto sotto quest'ultimo profilo, come «stabilimento letterario e di studio dell'arte diplomatica ed aperto ancora al comodo pubblico come scuola d'istruzione per la lettura ed intelligenza delle pergamene»²⁸, che l'Archivio diplomatico svolse un ruolo importante durante i primi decenni dell'Ottocento, formando, attraverso l'apprendistato svolto presso di esso, il personale con maggiore competenza professionale di archivi e biblioteche della capitale. Per il resto, di fronte ai nuovi interessi storiografici che andavano sorgendo in quegli stessi anni, il Diplomatico non poteva certo soddisfare neppure lontanamente le molte sollecitazioni culturali cui erano sottoposti gli archivi. Inoltre, nonostante che fin dal 1782 fosse stato permesso «di cercare documenti per proprio studio ed erudizione»²⁹, la cautela dei direttori dell'Archivio nell'ammettere gli studiosi doveva essere assai forte, se nel 1834 l'allora direttore, recentemente nominato, Ludovico Valeriani deprecava il costume dei suoi predecessori di «tener chiuso l'Archivio a qualunque estraneo per qualsivoglia erudita investigazione». Egli al contrario, «considerando (...) quanto dannosa riuscire dovesse ed alle lettere, e all'arti così gelosa custodia, si consigliò di aprirlo a quanti amassero di erudirvisi per argomenti di pubblica utilità», non senza, tuttavia, esercitare un adeguato controllo «sull'oggetto delle loro speculazioni», onde evitare che «potessero attingervi notizie proprie a turbar privati interessi, o a produr cose, di cui potesse la pubblica autorità querelarsi»³⁰. Di questa maggiore apertura se ne erano giovati studiosi come Carlo Troya e ne aveva soprattutto approfittato Emanuele Repetti, nella compilazione del suo *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, nel quale, come ebbe egli stesso a riconoscere nell'*Avvertimento* premesso all'opera, le pergamene dell'Archivio diplomatico avevano costituito la fonte documentaria di base per la compilazione delle parti storiche di ciascuna voce³¹.

²⁸ Cfr. le affermazioni contenute in una lettera del direttore dell'Archivio, Giuseppe Sarchiani del 1 giugno 1808, citata da G. PAMPALONI, *L'Archivio diplomatico fiorentino ...* cit. p. 201.

²⁹ Cfr. «Attribuzioni ed obblighi degl'impiegati nell'Archivio diplomatico, che stanno in luogo delle mancanti istruzioni», in AS FI, *Segreteria di Gabinetto*, 393, n. 11.

³⁰ «Rapporto sullo stato e i bisogni del R. Archivio diplomatico, presentato a S.A.I. e R.», 5 luglio 1834, di Ludovico Valeriani, in AS FI, *Archivio della Soprintendenza agli Archivi toscani* (oggi *Archivio dell'Archivio di Stato di Firenze* e d'ora in poi semplicemente *Archivio*), *Archivio diplomatico*, IX, affare 85.

³¹ «Spesse volte (...) introdotto nei preziosi depositi del medio evo, e più che altrove soffermatomi nel R. Archivio Diplomatico di Firenze, ed assistito dai suoi ministri, l'animo mio non resiste all'impulso che sente di tributare a tutti questi un pubblico omaggio di riconoscenza»: E. REPETTI, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, Firenze, presso l'autore e editore, 1833, I, p. XI.

2. – *Gli archivi e la ricerca storica. Il caso delle Riformagioni e del Mediceo.* In effetti una delle maggiori debolezze della politica archivistica del Granducato, destinata ad emergere con crescente intensità nel corso degli anni trenta e quaranta del secolo era costituita proprio dal rapporto fra archivi e ricerca storica. In quella prima metà del secolo, la storia si andava costituendo come una disciplina autonoma e andava consolidando un proprio statuto scientifico basato sull'analisi critico-filologica della documentazione. Si creavano nel frattempo istituti di ricerca sostenuti dallo stato, l'insegnamento della storia entrava a pieno titolo nelle Università e lo storico acquistava sempre più una propria definita caratterizzazione professionale. Veniva ponendosi perciò con forza il problema della pubblicità delle fonti archivistiche e della possibilità per lo storico di utilizzarle come strumento del proprio lavoro. Il processo aveva dimensione almeno europea ed uno stato pur piccolo, ma erede di un passato di città-stato e così ricco e significativo, non poteva certo rimanere esente dalle tensioni culturali, ma anche politiche, che esso suscitava. Vista dalla parte degli archivi, la questione che cominciava ad esser posta sul tappeto non era tanto, o soltanto, quella di immaginare un uso diverso da quello politico-amministrativo, un uso cioè scientifico o 'letterario', della documentazione. Questo, in passato, era già avvenuto anche nella stessa Toscana: basti pensare agli storici cosimiani o, più recentemente, al Galluzzi, che sull'archivio della Segreteria vecchia, cioè sul Mediceo, aveva costruito la propria storia della Toscana sotto la dinastia medicea. Un uso episodico di questo tipo, in genere promosso dagli stessi governanti, era sempre esistito. Adesso, come mai era avvenuto in passato, il rapporto fra ricerca e documentazione d'archivio emergeva, invece, come uno dei possibili fini istituzionali degli archivi. Con il consolidarsi della storia come disciplina scientifica e come professione, l'uso culturale della documentazione cominciava ad apparire come una delle ragioni fondamentali della stessa esistenza di istituzioni destinate alla sua conservazione, condizionandone sempre più le modalità di funzionamento.

Il punto cruciale dove l'insieme di queste tendenze cominciò a manifestarsi assai presto e con intensità furono gli Archivi dipendenti dall'Avvocato regio, in particolare le Riformagioni e il Mediceo. Nelle loro serie erano conservati gli atti relativi alla politica interna ed estera della repubblica fiorentina e del Granducato fino al XVIII secolo. Erano perciò fonti preziose non solo per ricostruire gli ordinamenti comunali e le lotte politiche degli ultimi secoli del medioevo fino all'avvento del principato, ma anche per gettare luce sulle relazioni fra gli stati italiani e di essi con le potenze europee. Insomma si presentavano come miniere di materiali di prima mano per lo studio di vicende e problemi sui quali si concentrava l'interesse degli studiosi e il dibattito storiografico della prima metà del secolo XIX.

Le Riformazioni e gli archivi annessi e collegati erano, come si notava precedentemente, degli «archivi di stato», non erano cioè destinati al pubblico servizio. La loro fondamentale ragion d'essere, ancora nei primi decenni dell'Ottocento, era quella delineatasi nel corso dell'*ancien régime*: preziosi strumenti del potere politico, deposito degli *arcana imperii*, fondamento della sovranità dello stato nei confronti dei sudditi e base dei rapporti giuridici con gli altri stati³². È sintomatico che, nel corso della seconda metà del Settecento, la natura squisitamente politica di tali archivi emergesse anche nel profilo ideale del «ministro» ad essi addetto: egli doveva essere «fornito de' principi elementari, almeno del diritto pubblico, e dell'istoria»; non influenzato dalle pretese ecclesiastiche nei confronti del potere politico e perciò «spogliato (...) de' pregiudizi, che fan che si confondano i limiti dell'autorità, e delle giurisdizioni»; ed infine «affezionato e zelante della conservazione dei diritti della (...) regia corona»³³. Ed anche la loro segretezza doveva influire sulla scelta del personale. Così era poco conveniente che il custode intendesse «i caratteri delle antiche carte, per il pericolo che vi [era] che egli [somministrasse] sotto mano a particolari copia, e notizia di quei documenti, che o non [dovevano] esser comunicati a veruno, o che non [dovevano] esser comunicati disgiunti, e separatamente da altri»³⁴. Infine, questi archivi, ben più delle biblioteche, già di pubblico dominio, apparivano adeguati alla conservazione di documenti, anche se antichi, che riguardano lo stato. Ancora il Pagnini nel chiedere il passaggio all'archivio da lui diretto di alcuni codici della Biblioteca Magliabechiana contenenti originali e copie di ambascerie dell'età repubblicana, notava come «meglio fosse il levargli da un luogo, dove essendo in facoltà di chiunque e di forestieri ancora di leggerli e di copiarli, [potevano] cagionare scandali» e come fosse più opportuno collocarli nell'Archivio delle Riformazioni, «dove non [era] permesso vederli senza la licenza»³⁵.

Per ciò che riguardava il Mediceo, poi, al momento del suo passaggio sotto la direzione dell'Avvocato regio, ne era stata ribadita la segretezza: esso, recitava la deliberazione sovrana, non poteva «aprirsi ad alcuno, nè estrarsene copie, molto meno documenti, senza la preventiva superiore annuenza di S. A. I. e R.»³⁶.

³² Sulla costituzione e le caratteristiche degli «archivi segreti» nel corso dell'*ancien régime* cfr. I. ZANNI ROSIELLO, *Archivi e memoria storica*, Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 60-62, testo che, ovviamente, è stato tenuto ben presente nell'elaborazione di tutto il presente scritto.

³³ Cfr. la rappresentanza di Gian Francesco Pagnini, allora Segretario delle Riformazioni sui progetti di riordinamento dell'Archivio, s. d., in AS FI, *Auditore delle riformazioni*, 111.

³⁴ Cfr. rappresentanza di G.F. Pagnini, 2 luglio 1769, ivi.

³⁵ Cfr. la minuta di rappresentanza di G. F. Pagnini, 13 agosto 1772, ivi.

³⁶ Cfr. AS FI, *Segreteria di stato (1814-1848)*, 87, prot. 14, affare 60, cit.

La riservatezza era quindi, anche nel primo Ottocento, una caratteristica essenziale di questi archivi: «gli archivii di stato (...) – scriveva l'Avvocato regio Capitolino Mutti nel 1842 – hanno, nel mio concetto, come insita e necessaria la qualità del *segreto*»³⁷. Da tale qualità non poteva assolutamente prescindersi nel rapporto con il pubblico, che non poteva escludersi a priori. Questi archivi, infatti, detenevano documentazione di una qualche rilevanza giuridica anche per i privati, e inoltre, per lunga tradizione erano state, nel passato, concesse ad eruditi e letterati la visione e la copia di singoli documenti³⁸. A partire dal terzo decennio del secolo, ma soprattutto nel corso del quarto e del quinto, fu proprio facendo leva su questi limitati aspetti di pubblicità e forzandoli fino a stravolgerne il significato e la portata, che storici e studiosi, toscani e «forestieri», riuscirono ad ottenere l'accesso all'Archivio delle riformazioni e al Mediceo e a consultarne le carte.

La procedura di ammissione ai due Archivi, basata su consuetudini consolidate più che su norme scritte³⁹, prevedeva che l'interessato presentasse una supplica al Granduca, che solo poteva concedere l'autorizzazione. La richiesta doveva contenere l'espressa indicazione dei documenti che l'interessato aveva intenzione di vedere. Sulla supplica l'Avvocato regio era chiamato ad esprimere un parere, in genere fatto proprio dal Granduca. Il rescritto di concessione, quando non indicava specificatamente i documenti e le modalità della loro consultazione, conteneva sempre un riferimento ai «sistemi e ordini veglianti in detti Archivi». Ciò implicava un costante controllo da parte dell'Avvocato regio sulla documentazione che si dava in consultazione e sulla possibilità di farne copia. Agli ammessi non era concesso infatti che di prendere sommari appunti sul materiale consultato. Le copie, autorizzate espressamente dall'Avvocato regio sulla base del rescritto granducale, potevano essere eseguite solo dai

³⁷ Cfr. la memoria dell'Avvocato regio, Capitolino Mutti alla Segreteria di stato, 13 giugno 1842, in AS FI, *Segreteria di stato (1814-1848)*, 706: prot. 80, affare 48. La sottolineatura è nel testo.

³⁸ A titolo d'esempio si può ricordare la concessione fatta all'autore della raccolta di cronache fiorentine, *Delizie degli eruditi toscani*, Padre Ildefonso di S. Luigi (al secolo Benedetto Fridiani) di avere visione e copia di documenti delle Riformazioni, i quali, come scriveva il Pagnini, «non interessano, nè possono avere presentemente il minimo rapporto con i diritti della Corona». Per la supplica del Padre Ildefonso del 4 febbraio 1779 e il parere del Pagnini cfr. AS FI, *Auditore delle riformazioni*, 111.

³⁹ «Le pratiche e sistemi veglianti nei (...) due archivi di fronte ai privati che bramino di farvi riscontri, o studiarvi, od eseguirvi degli storici lavori, – scriveva l'Avvocato regio nel 1841 – non derivano, per quanto è a mia notizia, da uno speciale relativo regolamento superiormente sancito; ma sono appoggiate sopra un'antica consuetudine costantemente osservata, e ritenuta come legge»: memoria dell'Avvocato regio, Capitolino Mutti ad A. Gherardini, 12 febbraio 1841, in AS FI *Segreteria di stato (1814-1848)*, 661, prot. 53, affare 31.

copisti dell'ufficio, dovevano essere collazionate ed autenticate dall'archivista e ovviamente pagate secondo un apposito tariffario⁴⁰. Inoltre per il semplice prelevamento e ricollocamento di ciascuna filza o registro si pagava una tassa di mezzo paolo, che andava a beneficio dei custodi. Una ricerca storica di tipo moderno, basata su un'ampia ricognizione delle fonti e sul loro studio critico accurato, come quella che si andava affermando, non era certo favorita da una normativa del genere. Innanzi tutto, il controllo esercitato dall'Avvocato regio sui documenti messi a disposizione degli studiosi era tutt'altro che formale. Al contrario, se agli archivi della Repubblica fiorentina era riservata una «moderata riservatezza e gelosia di custodia», dato che la loro «vetustà, e le variate condizioni di Governo [potevano] alquanto tranquillizzare sui pericoli della [loro] cognizione»⁴¹, nei confronti del Mediceo si adoperava una cautela molto maggiore che poteva, in taluni casi, assumere le forme di una sostanziale censura.

L'episodio più eclatante e sintomatico, da questo punto di vista, se non altro per la fama e il prestigio del protagonista, fu quello che ebbe a protagonista Leopold Ranke durante il suo viaggio in Italia fra la fine degli anni venti e i primi anni trenta⁴². Nel febbraio 1829, lo storico turingio, che già aveva scoperto l'importanza delle relazioni degli ambasciatori veneti⁴³, coll'intermediazione del console prussiano a Firenze, aveva avanzato la richiesta di poter studiare i rapporti inviati ai Medici dai propri agenti all'estero. Richiesto di esprimere la propria opinione sulla domanda, l'Avvocato regio non aveva nascosto le proprie perplessità.

⁴⁰ Le tariffe erano diverse a seconda che il documento appartenesse al Mediceo o alle Riformazioni. Per il primo, al momento dello scioglimento della Conservazione generale, era stato ripreso il sistema ivi vigente che prevedeva il pagamento di un paolo la carta, cioè due pagine legali, per il copista; di una mezza lira, cioè quattro paoli per carta di collazionatura per l'archivista, cui doveva aggiungersi una lira per l'autenticazione di ogni documento. Per l'archivio delle Riformazioni l'onorario dovuto all'addetto per la dettatura e collazionatura era di «un paolo per ogni pagina legale nei caratteri meno difficili; e di una lira, due paoli, ed anche tre paoli a seconda della maggiore difficoltà». Per il Mediceo cfr. la minuta di Regolamento sulle copie in AS FI, *Archivio, Archivi riuniti sotto la dipendenza dell'Avvocato regio dal 1818 al 1852*, I, dal n. 1 al n. 52, affare 26; per le Riformazioni cfr. la memoria dell'Avvocato regio, Capitolino Mutti ad A. Gherardini, 12 febbraio 1841, cit.

⁴¹ Memoria dell'Avvocato regio, Capitolino Mutti alla Segreteria di stato, 13 giugno 1842, cit.

⁴² Sul Ranke, anche per gli accenni al viaggio italiano, cfr. E. FEUTER, *Storia della storiografia moderna*, Napoli, Ricciardi, 1943, II, pp. 165-180.

⁴³ Avrebbe descritto l'Archivio veneziano in *Die Verschwörung gegen Venedig im Jahre 1618*, pubblicata nel 1831; per la traduzione italiana: L. RANKE, *Storia critica della congiura di Venezia nel 1618*, Capolago, Tipografia Elvetica, 1838, il cap. VIII dal titolo «Nuove fonti. Archivi di Venezia», pp. 59-68.

«Non potendo concersi ai privati – aveva scritto in una memoria del 6 marzo 1829 – vista, e tantomeno copia, o estratti di documenti che esistano in detto Archivio [mediceo] senza prima conoscere della convenienza di accordare un simile permesso, ed essendo impossibile di formare un concetto intorno a questa convenienza quando non vengano precisati i documenti de' quali si tratta, è manifesto che la domanda del Sig. Ranke non può essere favorita nei termini nei quali si legge (...) [poichè egli] intende di portare l'esame sopra i rapporti diplomatici fatti dai ministri toscani all'estero in qualunque tempo e materia per prescegliere fra essi quegli che crederebbe confacenti al suo scopo, ed una tal domanda sarebbe diametralmente opposta alla gelosa riserva in cui conviene che si tengano i documenti dell'Archivio mediceo interessanti non tanto la famiglia Medici quanto altri importanti oggetti politici di altri stati»⁴⁴.

Si era perciò risposto al console prussiano che la domanda era «stata trovata troppo generica» e si era invitato il Ranke a ripresentare analoga richiesta dopo aver individuato sugli indici del Mediceo «le carte che [avesse creduto] di prescegliere»⁴⁵. Così l'anno dopo, di ritorno da Roma, lo storico tedesco aveva nuovamente chiesto i buoni uffici del console prussiano presso il governo granducale, questa volta elencando, come ebbe a scrivere:

«les pieces, qui me seraient le plus indispensables pour l'histoire du midi de l'Europe dans le XVI^e et XVII^e siècles, qui est le but de mes recherches»⁴⁶.

La lista comprendeva alcuni documenti sciolti ed un certo numero di filze intere di relazioni riguardanti affari di Germania, di Venezia, di Napoli e Sicilia, di Portogallo, di Spagna, relativi alla seconda metà del Cinquecento e alla prima del Seicento. Di fronte alla rinnovata domanda del Ranke, l'archivista del Mediceo, Giuseppe Tanfani e l'Avvocato regio, dopo aver attentamente esaminato i documenti sciolti⁴⁷ e non avervi rinvenuto «alcuna caratteristica legale» e «veruna autentica notizia la cui promulgazione mer[itasse] (...) di essere impedita» si eran detti favorevoli alla loro consultazione. Ma sulla possibilità di

⁴⁴ Cfr. la memoria dell'Avvocato regio alla Segreteria di stato, 5 marzo 1829, in AS FI *Segreteria di stato (1814-1848)*, 306, prot. 20, affare 35.

⁴⁵ Cfr. «Memoria per l'I. e R. Segreteria degli Affari Esteri», 6 marzo 1829, in AS FI, *Segreteria e Ministero degli affari esteri*, 1236, prot. 175, affare 15.

⁴⁶ Cfr. la lettera di Leopold Ranke al Barone Federigo de Martens, Firenze 10 maggio 1830, in AS FI *Segreteria di stato (1814-1848)*, 340, prot. 74, affare 34, con l'allegato elenco.

⁴⁷ Si trattava di «una relazione circa l'organizzazione della Corte di Roma, (...) una narrazione di antiche vicende della Spagna fatta da un agente di Mantova nel 1644, ed (...) altra relazione sulla montatura di Roma e sulla sua statistica»: cfr. la rappresentanza dell'Avvocato regio, Capitolino Mutti, 8 giugno 1830, in AS FI, *Archivio, Archivi riuniti sotto la dipendenza dell'Avvocato regio dal 1818 al 1852*, II, dal n. 53 al n. 156, affare 90.

concedere le filze intere il loro parere era stato fermamente negativo. Esse contenevano tutte, a detta del Tanfani, «relazioni di alcune corti d'Europa, e segreti rapporti di particolari maneggi» e, non avendo il Ranke precisati i documenti di cui voleva vista e copia, si sarebbe dovuto «somministrare al postulante le intere filze per soddisfarsi a piacere», contravvenendo così agli «scrupolosi regolamenti» dell'Archivio⁴⁸.

In generale, alla base dell'atteggiamento censorio, accanto a una certa ottusità ed ignoranza tipicamente burocratiche, vi era una più consapevole percezione della rilevanza politica, che veniva ad assumere il dibattito storiografico negli anni della Restaurazione. C'era il timore che anche documenti del passato potessero offrire argomenti a favore delle varie tendenze liberali o democratiche e radicali. Così la riservatezza con la quale venivano circondati i rapporti politico-diplomatici della Toscana con gli altri stati italiani ed europei, si accompagnava, talvolta, ad una cautela di carattere più squisitamente ideologico. Si voleva impedire la diffusione di notizie che potessero screditare l'istituto monarchico, o comunque il potere politico in quanto tale, oppure la Chiesa. In taluni casi la negazione di carte e documenti derivava da prudenze e scrupoli di tipo moralistico. L'insieme di queste motivazioni spiega ad esempio la negativa risposta al professore di eloquenza dell'Università di Pisa, Giovanni Rosini, di consultare la cronaca, ovvero sia le «Memorie fiorentine dall'anno 1532 (...) infine all'anno 1737», che il nobile fiorentino Francesco Settimanni aveva composto sul finire della dominazione medicea e che si conservava nell'archivio Mediceo⁴⁹. «La Cronica del Settimanni – scriveva Tanfani – è così minuta nei suoi ragguagli, e contiene tanti fatti privati della famiglia Medici meritevoli di rimanere occulti in un prudente silenzio» per non «offendere la delicatezza del pubblico ed il rispetto alle famiglie regnanti»⁵⁰. Evidentemente era il tono antimediceo della narrazione e la sua insistenza su

⁴⁸ Cfr. la lettera di Giuseppe Tanfani all'Avvocato regio, 28 maggio 1830, *ivi*. Le proposte dell'archivista del Mediceo e dell'Avvocato regio furono approvate dal governo granducale, con lettera delle Segreteria di stato dell'11 giugno 1830: cfr. *ivi* e AS FI *Segreteria di stato (1814-1848)*, 340, prot. 74, affare 34, cit.

⁴⁹ I diciassette volumi più uno di indici delle «Memorie» del Settimanni sono attualmente in AS FI, *Manoscritti*, 125-147. Su di esse e sul loro autore cfr. A. D'ADDARIO, *Aspetti della Controriforma Firenze*, Roma, Ministero dell'Interno, 1972, (Pubblicazioni degli archivi di Stato LXXVII), pp. 421-423 e la bibliografia citata; cfr. anche M. VERGA, *Da «cittadini» a «nobili». Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 36 sgg.

⁵⁰ Cfr. la nota di Giuseppe Tanfani in risposta ad una istanza di Giovanni Rosini, s. d., ma settembre 1829, in AS FI, *Archivio, Archivi riuniti sotto la dipendenza dell'Avvocato regio dal 1818 al 1852*, II, dal n. 53 al n. 156, affare 89.

particolari foschi e tragici delle vicende dei primi granduchi di Toscana, che a giudizio dei funzionari granducali, ne sconsigliavano la divulgazione. Dovettero essere considerazioni simili ad impedire allo Zobi la visione di alcuni documenti relativi alla morte di Francesco I de' Medici e di Bianca Capello⁵¹. Il timore, invece, di offrire spunti alla polemica anticuriale condizionò probabilmente la contrastata vicenda che ebbe al centro le carte relative alla congiura e al processo a Tommaso Campanella, conservate in alcune filze del Mediceo e nelle carte Stroziane, che facevano allora parte integrante di quell'Archivio. La loro consultazione fu domandata una prima volta nel 1840 dal biografo del filosofo nolano, il napoletano Michele Baldacchini, che aveva già potuto compiere ampie ricerche negli archivi napoletani. L'opinione espressa dall'Avvocato regio fu che la documentazione richiesta, «riferendosi ad un tema di somma delicatezza sia nei rapporti della morale religiosa, che in quelli politici, [avrebbe potuto] dar luogo ad emettere opinioni, ed aggiungere osservazioni o commenti per lo meno non abbastanza libratì»⁵². Questo parere fu fatto proprio dal governo granducale che respinse l'istanza del Baldacchini. L'anno dopo medesima risposta ebbe lo studioso Francesco Trucchi, originario di Nizza⁵³. Ma nel 1844 Silvestro Centofanti, che era venuto a conoscenza dell'esistenza di questi documenti lavorando negli anni venti a ricerche erudite nel Mediceo per conto del giovane arciduca e futuro Granduca Leopoldo II, ne domandò la visione al fine «di rendere più accurati i suoi studj intorno alla storia della filosofia» italiana. Per vincere le resistenze che evidentemente la sua richiesta incontrava, la fece seguire da una memoria nella quale appassionatamente difendeva la libertà di conoscere e di giudicare il passato, studiandone le vicende sui documenti originali, e avanzava delle velate ma ferme critiche all'ottusità censoria della burocrazia granducale. La sua insistenza fu alla fine premiata ed egli poté consultare i documenti relativi al Campanella ed annunziarne la prossima pubblicazione in una breve *Notizia intorno alla cospirazione e al processo di Tommaso Campanella*⁵⁴.

⁵¹ Cfr. la lettera dell'archivista Giuseppe Tanfani all'Avvocato regio, 9 agosto 1841 in *Avvocatura regia*, 368: «Riformagioni, filza 17, affari 1841», affare 62.

⁵² Cfr. la rappresentanza dell'Avvocato regio, Capitolino Mutti, 8 maggio 1840, in AS FI *Segreteria di stato (1814-1848)*, 1024, prot. direttoriale 5, affare 21.

⁵³ Cfr. la lettera dell'archivista Giuseppe Tanfani all'Avvocato regio, 9 agosto 1841, cit.

⁵⁴ Sull'episodio cfr. il carteggio conservato in AS FI, *Avvocatura regia*, 372, «Riformagioni, filza 21, affari 1844», affare 33. In realtà i documenti furono pubblicati due anni dopo sul tomo IX della prima serie dell'«Archivio storico italiano» a cura di Francesco Palermo, bibliotecario della biblioteca Palatina, al quale evidentemente il Centofanti aveva aperto la strada. Sulla vicenda e gli interessi campanelliani di Centofanti cfr. anche G. GENTILE, *Gino Capponi e la cultura italiana nel secolo decimonono*, Firenze, Sansoni, 1973³, p. 125.

L'altro ostacolo che si frapponeva all'esercizio di una libera ricerca negli archivi fiorentini era costituito dal regolamento sulle copie. Esso era ispirato dalle consimili normative vigenti negli «archivi pubblici». Era quindi concepito per la trascrizione di singoli documenti di poche carte o per una certificazione di tipo amministrativo. Applicato ad una ricerca archivistica con finalità scientifico-culturali, costringeva gli studiosi che volessero avere copia di documenti, casomai per inserirli per intero nelle raccolte, che si andavano pubblicando in quegli anni, a sborsare cifre consistenti. Il solo movimento delle filze, quando queste, come non raramente avveniva, raggiungevano le molte decine, costava allo storico centinaia di lire. Inoltre, poichè i diritti riscossi andavano a beneficio del personale, accadeva che essi fossero difesi strenuamente dagli impiegati degli archivi e dell'Avvocatura regia. Si verificava, così, il paradosso che quanto più la frequentazione degli archivi aumentava e cambiava di segno, evidenziando l'obsolescenza delle norme che la regolavano, tanto più il personale addetto difendeva alcuni aspetti di quelle norme, che gli consentivano non indifferenti guadagni aggiuntivi. Non era assente poi la pratica della contrattazione del prezzo dei vari servizi fra gli studiosi e gli impiegati, con l'ovvio effetto di accrescere il discredito dell'ufficio⁵⁵.

Comunque, nonostante questa situazione, «il secolo della storia» aveva bisogno della propria materia prima e la pressione sull'Archivio delle riformazioni e sul Mediceo si fece, nel corso degli anni trenta e quaranta, via via più intensa. La lista degli storici italiani e stranieri che soggiornarono anche a lungo nelle stanze dell'Avvocatura regia per consultarvi i documenti conservati sarebbe lunga ed alcune riflessioni sulla sua composizione le faremo in sede di considerazioni finali. Ciò che interessa qui segnalare è che per tutta una lunga fase le risposte del governo granducale agli sforzi degli studiosi per ampliare gli spazi di autonomia e di libertà della ricerca furono del tutto contingenti e dettate dalla necessità di intervenire di fronte a richieste particolari. Per non smentire la generica fama di protettore delle arti e delle scienze, di cui il Granduca amava fregiarsi, si adottarono, anche prima che emergessero progetti di complessiva riforma del settore, talune risoluzioni che tendevano a favorire singoli studiosi. Tuttavia non si può affermare che i provvedimenti presi si collocassero

⁵⁵ Cfr. l'episodio narrato dal Trucchi, il quale, in vista delle notevoli ricerche che doveva condurre nell'archivio delle Riformazioni per una sua progettata storia del commercio fiorentino, aveva proposto di pagare ai custodi dieci paoli ogni cento filze, invece di cinquanta paoli secondo la tariffa vigente. Ma mentre «in presenza dell'Avv. Mannini, due di essi ne furono contenti; il terzo che non si trovò al patto, volle farsi pagare a tutto rigore»: memoria di Francesco Trucchi, s. d., ma 1840, in *AS FI Segreteria di stato (1814-1848)*, 672, prot. 109, affare 23.

all'interno di una organica strategia di sostegno alla ricerca storica, nè che fossero ispirati da una politica di particolare prestigio culturale. L'aspetto sul quale si intervenne con maggiore frequenza, a partire soprattutto dalla seconda metà degli anni trenta, fu quello delle tasse e dei diritti d'archivio.

Francesco Bonaini, all'epoca professore di storia del diritto all'Università di Pisa, aveva ottenuto, nel giugno del 1838, la facoltà, di compiere studi e ricerche nell'Archivio delle riformazioni in vista della pubblicazione degli statuti pisani del 1286. Egli dovette rendersi presto conto che, con i regolamenti vigenti, l'averne copia delle centinaia di documenti, di cui aveva bisogno, gli sarebbe venuto a costare assai. Inoltrò, perciò, una supplica al Granduca, con la quale richiese «facoltà di trascrivere (...) di propria mano i documenti che (...) rinvenisse necessari al suo scopo, con completa esenzione delle tasse che ordinariamente sogliono pagarsi agli antiquarj, copisti, custodi, ecc.»⁵⁶. Questa facoltà, anche per l'opposizione dell'Avvocato regio che si faceva evidentemente interprete dei propri sottoposti⁵⁷, gli fu negata. Ottenne però di non pagare i diritti dovuti che furono portati a carico «del regio erario»⁵⁸.

Un beneficio di tal genere non era comunque accordato a tutti e con facilità⁵⁹. Qualche anno dopo, però, si cominciò a concedere ciò che al Bonaini era stato negato, cioè la facoltà di trascrivere i documenti di propria mano. Ma non si trattò di un provvedimento accolto di buon grado dagli impiegati dell'Avvocatura regia. Essi crearono non poche difficoltà fin dalla sua prima applicazione, accordata al già ricordato Francesco Trucchi⁶⁰. L'archivista del

⁵⁶ Cfr. la supplica di Francesco Bonaini, s. d., ma 28 dicembre 1838, in *Avvocatura regia*, 366, «Riformazioni, filza 15, affari 1842», affare 2.

⁵⁷ Cfr. la rappresentanza dell'Avvocato regio, 23 gennaio 1839, in *Segreteria di stato (1814-1848)*, 617, prot. 162, affare 24.

⁵⁸ L'importo che la Depositeria dovette accollarsi per il movimento delle 526 filze consultate e per la trascrizione delle 3111 carte fu in totale di lire 175 per la «calatura», lire 1295 per la copia, e lire 1600 per la collazionatura. Cifre, come si vede, ben notevoli, equivalenti allo stipendio annuo di un impiegato di medio livello, ma che sarebbero state anche maggiori se si fossero applicate le tariffe intere invece di quelle un po' ridotte che si praticavano per lavori di grande mole. Sul pagamento agli impiegati dei diritti loro spettanti per i lavori del Bonaini cfr. AS FI *Segreteria di stato (1814-1848)*, 641, prot. 106, affare 59.

⁵⁹ Prima del Bonaini era stato concesso a Giovanni Gaye, sul quale cfr. più sotto, e negato invece allo storico della Toscana sotto il Granducato lorenese, Antonio Zobi.

⁶⁰ Il Trucchi aveva fatto inutilmente istanza di essere esonerato dal pagamento delle tasse una prima volta nel settembre 1839 (cfr. AS FI, *Avvocatura regia*, 366, «Riformazioni, filza 15, affari 1839», affare 72). Aveva ripetuto la richiesta ancora varie volte in seguito, facendo riferimento al trattamento avuto dal Bonaini (cfr. AS FI, *Avvocatura regia*, 368, «Riformazioni, filza 17, affari 1841», affare 62). Finalmente il 30 luglio 1841, con risoluzione granducale, «fatte le debite cautele prescritte dai regolamenti dell'Archivio, gli [si era] permesso di copiare da se medesimo qualunque documento, o carta, o pergamena che [facesse] a proposito per i suoi studi»: lettera

Mediceo, Giuseppe Tanfani, infatti, segnalò subito che permettendo allo studioso di fare le copie si perdeva il controllo su ciò che veniva trascritto e non si poteva garantire che, dalle filze consultate, venissero copiati documenti, sui quali sarebbe stato consigliabile mantenere il segreto. All'obiezione la Segreteria di stato rispose che

«i documenti, i quali per vedute politiche, o morali si debbano tenere occulti, se si trovano mescolati nelle filze con altri dei quali possa permettersi il prender copia, si debbono chiudere con carta sigillata, in modo che quelli soli non possano leggersi e non sia impedita (...) la lettura, e copia degli altri».

Rispettata alla lettera, come da subito provvidero a fare gli impiegati dell'Avvocatura regia, la disposizione assumeva un contenuto particolarmente vessatorio per lo studioso, che vedeva rallentato di molto il proprio lavoro. Infatti, prima di poter consultare le filze richieste, egli doveva attendere che l'Avvocato regio avesse giudicato quali carte erano da sigillare e quali no⁶¹. Alla fine la questione fu risolta dalla Segreteria di stato, con una lettera, le cui contorte formulazioni erano emblematiche delle contraddizioni in cui, tra restrizioni e concessioni, disposizioni liberali e ripensamenti, veniva sempre più aggrovigliandosi la politica del governo granducale.

«Informato – scriveva il Segretario di stato Neri Corsini all'Avvocato regio – che una troppo estesa intelligenza data alle disposizioni sovrane (...) sull'obbligo d'impedire la lettura dei documenti dell'Archivio Mediceo che per ragioni morali e politiche debbansi tenere occulti (...) abbia recato maggiori impedimenti all'effettuazione delle ricerche che la S. A. I. e R. invece ha voluto facilitare (...) debbo significarle che l'ordine di chiudere con fogli sigillati quelle carte e lettere che non debbono essere lette, riguarda soltanto quei documenti o inserti che hanno già un'importanza conosciuta e dei quali è nota la filza e che contengono cose gravi da non doversi divulgare, e quanto al resto non si debbano esaminare dall'Archivista tutti i documenti indistintamente prima di permetterne vista agli studiosi che vogliono copiarli – lo che richiederebbe un tempo lunghissimo (...) – ma basti che sieno esaminati quelli soltanto i quali verranno indicati dai medesimi studiosi della storia, e che sia assicurato potersene permettere la pubblicità prima che ne venga fatta la copia».

Insomma segretezza ed esigenze della ricerca, organizzazione dell'ufficio e

della Segreteria di stato all'Avvocato regio, 30 luglio 1841 in AS FI, *Archivio, Archivi riuniti sotto la dipendenza dell'Avvocato regio dal 1818 al 1852*, II, dal n. 53 al n. 156, affare 100. Nella stessa filza si trovano anche i documenti citati di seguito, se non è espressamente indicato il contrario.

⁶¹ Cfr. la lettera di protesta del Trucchi in AS FI, *Segreteria di stato (1814-1848)*, 1031, prot. direttoriale 8, n. 40.

pressioni degli studiosi conflaggevano ormai talmente che i singoli provvedimenti parziali finivano per complicare la situazione invece di renderla meno confusa.

3. – *Progetti e tentativi di riforma.* Ai problemi fin qui delineati si aggiungevano quelli che derivavano dall'organizzazione interna e dalla sistemazione materiale dell'ufficio dal quale l'Archivio delle riformazioni e il Mediceo dipendevano. L'Avvocatura regia, infatti, non era una istituzione propriamente archivistica. Era un ufficio con proprie, molteplici e definite competenze, alcune delle quali svolte all'interno del cosiddetto dipartimento delle Riformazioni, erede di una magistratura che affondava le proprie radici all'epoca della Repubblica fiorentina. Mentre nel 1818 era stato nominato un archivista per l'archivio mediceo, una tale figura non esisteva per quello delle Riformazioni ed esso, dopo la morte, all'inizio degli anni trenta, dell'antiquario regio, Filippo Brunetti, era rimasto affidato, fra le altre incombenze d'ufficio, agli impiegati delle Riformazioni, in particolare al suo commesso Antonio Mannini. Alla carenza di personale appositamente addetto, che assistesse gli studiosi e si occupasse dei problemi di ordinamento ed inventariazione degli archivi, si assommava la carenza di spazio. Le serie documentarie erano conservate nelle stanze degli impiegati e gli studiosi per i quali, ovviamente, non esisteva una apposita «sala di studio», erano accolti all'interno di quelle stesse stanze o nella sala d'ingresso dove risiedevano i custodi. I locali erano così inadatti e così ridotti, che, col crescere del numero dei frequentatori, si dovette limitare la loro contemporanea presenza, accogliendo i nuovi studiosi solo dopo che coloro che vi erano stati ammessi precedentemente avessero concluso i propri studi⁶². Difficoltà di questo tipo apparivano particolarmente gravose per la gestione complessiva dell'ufficio ed erano con costante insistenza sottolineate dall'Avvocato regio nei suoi rapporti al governo e al Granduca⁶³. Costituivano, anche, uno stimolo ad affrontare il problema della riforma complessiva degli archivi e, soprattutto, ne facevano sentire la necessità nella stessa Avvocatura regia.

In effetti le pressioni della ricerca storica e l'emergere di una nuova considerazione degli archivi, accanto a incomprensioni e resistenze burocrati-

⁶² Cfr. la lettera della Segreteria di stato all'Avvocato regio, 27 giugno 1842, in AS FI, *Avvocatura regia*, 369, «Riformazioni, filza 18, affari 1842», affare 23.

⁶³ Cfr. ad esempio la rappresentanza dell'Avvocato regio del 1 aprile 1842 e la lettera dello stesso al Neri Corsini del 16 settembre dello stesso anno in AS FI, *Avvocatura regia*, 369, «Riformazioni, filza 18, affari 1842», affare 23 e affare 69.

che, produssero anche, all'interno dell'Avvocatura regia, il tentativo di rispondere in positivo alle tendenze in atto, contribuendo, in qualche modo, a valorizzare e rendere più fruibile il patrimonio documentario conservato. L'importanza che quest'ultimo rivestiva per la ricerca storica non poteva certo sfuggire, almeno a taluni dei funzionari più avvertiti e sensibili, e consci anche del prestigio che quegli archivi conferivano all'ufficio.

D'altronde quanto accadeva negli altri Stati italiani ed europei costituiva pur sempre un esempio e il confronto fra altre situazioni e quella toscana non sfuggiva nè ai frequentatori nè agli addetti agli archivi. Così Francesco Bonaini, per corroborare le proprie richieste, sottolineava la liberalità del governo sardo e di quello austriaco nell'ammetterlo agli archivi piemontesi e lombardo-veneti e nel favorirne in tutti i modi le ricerche⁶⁴. E l'Avvocato regio, informando favorevolmente la supplica dell'americano Wilde, ricordava come quella era un'epoca «in cui più che alle astrazioni, [volevasi] tener dietro alle cose ed alla verità dei fatti», per cui si era «presa dappertutto a coltivare la storia con molto ardore, studiandola originalmente sui monumenti contemporanei» e soprattutto metteva in evidenza il fatto che «tutti i governi [avevano] concesso facile accesso agli antichi archivi nazionali»⁶⁵.

A partire dalla seconda metà degli anni trenta, in questo contesto di pressioni esterne e di ripensamenti interni, cominciarono a maturare idee e progetti per una complessiva riforma dell'organizzazione degli archivi del Granducato. Autore di buona parte delle proposte allora formulate fu Antonio Fani, figura di spicco nella storia degli archivi fiorentini nella prima metà del secolo, la cui opera non è stata a tutt'oggi adeguatamente messa in rilievo⁶⁶. Al contrario di molti degli archivisti della prima metà dell'Ottocento, che approdavano a quell'incarico da un precedente servizio nell'amministrazione attiva, il Fani percorse tutta la propria carriera a contatto con gli archivi 'storici'. All'inizio del secolo, infatti, si era fatto le ossa nell'Archivio diplomatico dove aveva appreso la paleografia e la diplomatica. Era stato membro della commissione incaricata di procedere allo spurgo e al riordinamento dell'Archivio delle Regie rendite. In quell'Archivio era poi rimasto con la carica di sostituto archivistico, ma svolgendo di fatto le funzioni di capo dell'ufficio, visto che per il direttore effettivo, Francesco Tassi, studioso di filologia e accademico della

⁶⁴ Cfr. la supplica di Francesco Bonaini, s. d., ma 28 dicembre 1838, cit.

⁶⁵ Cfr. la rappresentanza dell'Avvocato regio, 27 luglio 1839, in AS FI, *Avvocatura regia*, 366, «Riformazioni, filza 15, affari 1839», affare 48.

⁶⁶ Sul Fani hanno per prima volta, a quanto mi consta, richiamato l'attenzione P. BENIGNI - C. VIVOLI, nel saggio *Progetti politici e organizzazione degli archivi ...* cit., pp. 75-76.

Crusca, quell'incarico doveva rappresentare più una sinecura che un effettivo impegno di lavoro⁶⁷. Gli interessi e l'attività archivistica del Fani non si esaurirono però alle Regie rendite. Nell'aprile del 1836 gli fu assegnata anche la carica di antiquario delle Riformagioni, rimasta vacante dopo la morte del Brunetti, e nei primi anni quaranta riordinò a Piombino gli archivi dell'ex principato, prima che essi fossero trasportati a Firenze. Morte prematura lo colse il 15 settembre 1844, quando comincivano ad intravedersi i frutti delle sue idee e del lavoro svolto negli anni precedenti.

Subito dopo la nomina ad antiquario delle Riformagioni, il Fani ricevette dall'Avvocato regio l'incarico di elaborare un piano di riordinamento di quell'archivio. In realtà egli andò ben oltre il compito affidatogli e disegnò una vera e propria riforma complessiva dell'organizzazione degli archivi del Granducato⁶⁸. I punti di forza del progetto erano due: la costituzione di un archivio centrale nella capitale e la formazione di una vera e propria rete di archivi diffusa sull'intero territorio granducale, coordinata da un centro unico identificato appunto nell'archivio centrale di nuova creazione. Quest'ultimo era destinato a raccogliere «documenti o archivi di antica istituzione, e di un interesse ormai tutto storico attualmente depositati presso altri dipartimenti o archivi eterogenei». Nelle principali città del Granducato, invece, si dovevano creare «archivii centrali provinciali per facilitare alle popolazioni [cir]convicine i soccorsi e gli aiuti in difesa dei loro beni e diritti in ogni loro emergenza amministrativa». Una serie di norme avrebbe regolato il versamento delle carte degli uffici periferici del Granducato negli archivi provinciali e da questi

⁶⁷ Sul Tassi cfr. l'arguto ritratto fattone da E. SESTAN, che ne sottolinea soprattutto le qualità di cortigiano, in *Lo stato Maggiore del primo Archivio storico italiano*, in «Archivio storico italiano», CIII-CIV, (1945-1946), pp. 8-9; sulla sua, scarsa, attività alle Regie rendite cfr. la rappresentanza dell'Avvocato regio, Capitolino Mutti, 8 marzo 1845, in AS FI, *Segreteria di stato (1814-1848)*, 807, prot. 50, n. 22.

⁶⁸ Dei progetti del Fani, che fu coadiuvato dal commesso delle Riformagioni, Antonio Mannini, non ci restano, per quanto ho potuto appurare, che le minute. Inoltre esse non sono conservate tutte insieme, ma si trovano in fondi distinti. In AS FI, *Avvocatura regia*, 364, «Riformagioni, filza 13, affari 1837», affare 79 si trova un fascicolo intestato: «Riscontro generale e principio di sistemazione e progetti per una riordinazione e rimonta dell'archivio delle Riformagioni non che per la istituzione di un archivio regolatore, e con l'ingerenza della direzione generale degli archivi del Granducato ecc. ecc. Lavoro presentato al Sig. Cav. Avvocato regio dal commesso, e dall'antiquario delle Riformagioni nel 29 dicembre 1837». In realtà qui si trovano solo le carte relative al progetto di riordinamento delle Riformagioni, le altre sono in AS FI, *Archivio, Archivi riuniti sotto la dipendenza dell'Avvocato regio dal 1818 al 1852*, I, dal n. 1 al n. 52, affare 41.

nell'archivio centrale, che tendeva perciò a configurarsi come un istituto di conservazione con finalità principalmente storico-culturali. Il Fani contestava anche la pratica del pagamento dei diritti d'archivio direttamente agli impiegati, giudicandola «cosa indecente e produttiva spesse volte di stranezze e sconvenienze in ragione o dei bisogni o dell'avidità dei ministri partecipanti» e ne proponeva una radicale riforma.

Il quadro organizzativo delineato dal Fani si ispirava evidentemente alla legislazione napoletana, che era l'unica in Italia a prevedere contemporaneamente l'esistenza di un archivio centrale e di archivi periferici: la stessa denominazione di questi ultimi lasciava intravedere la fonte del Fani. Le circoscrizioni periferiche in Toscana si definivano infatti compartimenti e non province e l'adozione del nome di «archivi provinciali», non poteva che derivare dagli analoghi istituti esistenti nel Regno di Napoli. Ma proprio questo aspetto doveva forse apparire, anche al suo sostenitore, troppo innovativo per la realtà toscana. Lo stesso Fani, infatti, proponeva per il caso che il piano massimo non fosse stato accolto, alcuni provvedimenti alternativi che garantissero ugualmente una certa direzione unitaria della politica di conservazione degli archivi del Granducato ed una, pur minima, concentrazione degli archivi storici.

Le idee e le proposte che il Fani fornì, con il proprio progetto, all'Avvocato regio, non ebbero per il momento alcun seguito pratico. Esse furono però recuperate nel 1841, quando anche nel governo granducale, cominciò a porsi il problema di un qualche intervento di riforma negli archivi. Anche a livello governativo non si poteva più ignorare che «lo studio della storia [era] tanto diffuso e si coltiva[va] con tanta alacrità» e che ciò implicava che «gli archivii [fossero] maggiormente aperti per fornir documenti ai molti lavori che s'[intraprendevano]». Questa maggiore sensibilità nei confronti delle esigenze della ricerca si concentrava però su unico punto: quello delle tasse che gli studiosi dovevano pagare e che erano giudicate «tanto gravose» da essere un «impedimento alle ricerche». E fu su questo aspetto che, nel marzo del 1841, la Segreteria di stato chiese all'Avvocato regio di avanzare delle proposte di modifica e correzione⁶⁹. La replica dell'Avvocato regio, alla cui redazione non dovette essere estraneo il Fani, fu assai complessa e articolata, abbracciando un arco di questioni che andavano ben al di là di quella sottopostagli dalla

⁶⁹ Vedi la minuta della lettera della Segreteria di stato all'Avvocato regio del 29 marzo 1841, dalla quale son tratte le citazioni nel testo, in AS FI, *Segreteria di stato (1814-1848)*, 661, prot. 53, affare 31.

Segreteria di stato⁷⁰. Sull'oggetto specifico, sul quale era stato interrogato, le proposte dell'Avvocato regio erano moderatamente liberali. Prevedevano l'abolizione del sistema del pagamento diretto agli impiegati dei diritti d'archivio, ma non la loro completa soppressione. Si voleva infatti evitare di «ridur li archivi al grado di pubbliche biblioteche e (...) impedire l'illimitato concorso» di pubblico. Perciò, insieme alla conservazione di «certe tasse sebben moderate» si chiedeva di subordinare l'ammisione formale all'«istanza scritta e conseguente concessione o Sovrana, o di qualche superior ministro». Agli studiosi doveva esser consentito non solo di estrarre «da sè appunti e spogli senza veruna retribuzione», ma anche di prendere copia dei documenti concessi in visione, pagando il solo diritto di collazionatura ed autenticazione. La rappresentanza dell'Avvocato regio, però, affrontava anche altre questioni. Metteva in evidenza la scarsità di locali a disposizione sia per la collocazione degli archivi che per una adeguata accoglienza degli studiosi. Richiamava l'attenzione sulla mancanza di personale addetto esclusivamente alla cura degli archivi, al loro ordinamento, all'inventariazione ed all'assistenza agli studiosi. Ma soprattutto finiva per investire la problematica complessiva dell'organizzazione archivistica del Granducato. Rilevava che, oltre alle Riformagioni e al Mediceo, vari altri archivi, relativi «all'amministrazione della giustizia, alla finanza, alla storia religiosa, alle arti, al commercio (...) [potevano] dare materiali preziosi alla storia di Firenze» e d'Italia. Questi archivi erano «poco conosciuti, o del tutto dimenticati e con poca convenienza e regolarità custoditi, sicchè giac[evano] inutile massa di carte di cui li scienziati (...) non [venivano] ad aver notizia, o non [potevano] per verun modo accedervi o trattenervisi per studiarle e trarne profitto ai loro lavori». Inoltre «anche molti degli archivj che per la specialità della loro indole, o per la vicinanza dei tempi, non [avevano] dato pascolo alle ricerche ed alle meditazioni dello storico» potevano, non per questo, essere di «importanza ed utilità grandissime» per lo stato, per i privati, «o per la conservazione della storia contemporanea alle età venture». Invece per l'assenza di un'organica ed unitaria politica di conservazione, le carte di questi archivi rischiavano di deteriorarsi, confondersi, smarrirsi. Si trattava, come ben si vede, di considerazioni assai avvertite e molto consapevoli delle trasformazioni in atto

⁷⁰La rappresentanza dell'Avvocato regio è in AS FI, *Segreteria di stato (1814-1848)*, 672, prot. 109, affare 23. Se ne conoscono altre copie, fra le quali una in *Segreteria di Gabinetto. Appendice*, 97, ins. 2, che è stata anni fa pubblicata da Guido Pampaloni, con molte inesattezze, e soprattutto senza la ricostruzione del contesto e dell'occasione da cui essa ebbe origine: G. PAMPALONI, *Proposte di creazione di una nuova Conservazione generale degli archivi toscani in una relazione dell'Avvocato regio del 1841*, in «Rassegna degli Archivi di stato», XVII (1957), pp. 360-366.

nella funzione degli archivi e nel loro rapporto con l'amministrazione attiva. Da esse scaturiva la proposta di creare una Conservazione generale degli archivi, intesa, secondo le due diverse opzioni già prospettate dal Fani, o come materiale concentrazione degli archivi 'storici' o come centro regolatore delle politiche di conservazione degli archivi, sia depositati in appositi istituti che dispersi presso gli uffici.

Per lungo tempo sul progetto fu steso, per quanto è dato di capire, un velo di imbarazzato silenzio. Nei tre anni successivi, l'Avvocato regio, ogniqualvolta veniva interpellato dal governo, non mancava di ricordare che giaceva ancora priva di risoluzione la sua rappresentanza del 1841, senza peraltro ottenere significative risposte⁷¹. Nei fatti, tuttavia, alcune delle proposte dell'Avvocato regio servirono di orientamento all'azione del governo in materia di archivi. Così ad esempio nelle autorizzazioni agli studiosi a consultare ed avere copia dei documenti delle Riformazioni e del Mediceo si adottarono delle tariffe ridotte secondo la misura prospettata nella rappresentanza del 15 giugno 1841⁷². Ma soprattutto si provvide ad estendere lo spazio a disposizione degli archivi e degli uffici dell'Avvocatura regia, attribuendo a quest'ultima i locali dell'Archivio delle decime, spostato all'inizio degli anni quaranta dagli Uffici a palazzo Medici Riccardi. Nelle nuove stanze furono collocati gli archivi delle Riformazioni, il Mediceo, l'archivio della Reggenza lorenese, quello del Principato di Piombino e si creò lo spazio sufficiente ad accogliere in modo più adeguato gli studiosi ammessi alla consultazione dei documenti.

4. – *Una piccola riforma.* Approntate le nuove sale per gli archivi, l'Avvocato regio tornò a riproporre al governo i problemi sollevati nella rappresentanza del 15 giugno 1841 affinché, o secondo le proposte in essa contenute, o in altro modo fosse «provveduto al bisogno urgentissimo di essenziali miglioramenti nella conservazione e servizio degli Archivi in generale: ma in particolar modo poi di quelli costituenti l'Archivio delle Riformazioni ed il Mediceo»⁷³. L'Av-

⁷¹ Cfr., solo a titolo d'esempio, la rappresentanza del 1 aprile 1842, in AS FI, *Avvocatura regia*, 368, «Riformazioni, filza 17, affari 1842», affare 23; la rappresentanza del 14 gennaio 1843 in AS FI, *Segreteria di finanze (1814-1848)*, 348, prot. 29, affare 63; la rappresentanza del 31 agosto 1843, in AS FI, *Segreteria di stato (1814-1848)*, 751, prot. 136, affare 17; la rappresentanza del 18 luglio 1844, in AS FI, *Avvocatura regia*, 372, «Riformazioni, filza 21, affari 1844», affare 62.

⁷² Cfr. ad esempio le tariffe stabilite per il Trucchi, nella lettera della Segreteria di stato all'Avvocato regio, 30 luglio 1841, cit.

⁷³ Cfr. la rappresentanza dell'Avvocato regio, 18 luglio 1844, in AS FI, *Segreteria di stato (1814-1848)*, 788, prot. 136, n. 34.

vocato regio sottolineava soprattutto l'esigenza di rimediare alla carenza di personale che si occupasse degli archivi, che si era fatta più urgente con la nuova sistemazione che separava i depositi e le sale per gli studiosi dagli uffici dell'Avvocatura. Questa volta le sollecitazioni dell'Avvocato regio non caddero totalmente nel vuoto. Ma la risposta fu nel complesso deludente. Si rinviò ad un «più maturo esame» la parte delle proposte relativa alla «convenienza ed utilità di riunire se non materialmente, formalmente almeno sotto un unico centro di direzione diversi Archivi della capitale». E si prospettò invece un limitato accrescimento del personale da adibire agli archivi ed una modificazione delle tariffe per le copie⁷⁴. Con il motuproprio del 23 aprile del 1845 venne così definito un nuovo assetto degli archivi dell'Avvocatura regia ed approvato il corrispondente ruolo. Le Riformazioni, il Mediceo e le Regie Rendite vennero riuniti in uno speciale ufficio denominato «Sezione degli archivi», sottoposto alla «soprintendenza e suprema direzione» dell'Avvocato regio e affidato a due archivisti, coadiuvati da cinque aiuti, quattro custodi e quattro apprendisti. Il primo dei due archivisti era incaricato specialmente della cura dell'archivio delle Riformazioni e di quello delle Regie rendite; al secondo era invece affidato il Mediceo. Il personale della Sezione doveva provvedere agli ordinari lavori di sistemazione materiale, così come all'inventariazione degli archivi, allo spoglio e alla regestazione dei documenti per facilitare le ricerche e doveva prestare assistenza agli studiosi ammessi alla loro consultazione⁷⁵. Nel luglio successivo l'Avvocato regio elaborò e presentò all'approvazione sovrana un progetto di «Regolamento disciplinare da osservarsi nella sezione degli archivi»⁷⁶. Esso, nella parte relativa ai rapporti con il pubblico, raccoglieva e sistematizzava ciò che per consuetudine o per singola concessione sovrana era ormai diventato pratica costante. Non conteneva invece, nè in quella, nè in altre parti, innovazioni sostanziali, anzi talune norme apparivano più rigide della prassi che si era andata affermando nel corso degli anni trenta e quaranta. La sensibilità per la tutela degli archivi e per le esigenze della ricerca storica, manifestatasi, a dispetto delle rigidità burocratiche, negli anni precedenti sembrava essersi non

⁷⁴ Cfr. la lettera della Segreteria di stato all'Avvocato regio, 11 maggio 1844, *ivi*.

⁷⁵ Per il motuproprio del 23 aprile 1845 cfr. AS FI, *Segreteria di stato (1814-1848)*, 807, prot. 50, n. 22. Archivista delle Riformazioni e delle Regie rendite fu nominato Luigi Bolgi, fino allora aggiunto alle Regie rendite; al Mediceo fu conservato Giuseppe Tanfani. Alla morte di quest'ultimo, l'anno successivo archivista del Mediceo fu nominato Filippo Moisè.

⁷⁶ La documentazione relativa all'elaborazione e all'approvazione del Regolamento, e il testo del medesimo, dal quale sono tratte le citazioni, si possono vedere in AS FI, *Avvocatura regia*, 373, «Riformazioni, filza 22, affari 1845», affare 60 e in *Segreteria di stato (1814-1848)*, 841, prot. 32, n. 65.

poco affievolita. E, con la morte del Fani, si era evidentemente esaurita anche la spinta riformatrice che aveva ispirato le proposte del 1841.

L'ammissione del pubblico «per studj scientifici o storici o letterari» veniva subordinata ad una complicata serie di condizioni, connesse al tipo di documentazione che si voleva consultare. Dei «diversi archivi, o loro sezioni, che [potevano] (...) esclusivamente considerarsi come storici monumenti; quali [erano] quelli relativi al Governo della Repubblica fiorentina, ed anche delle diverse magistrature che [erano sopravvissute] allo stabilimento della Casa Medicea», gli archivisti, sotto la propria responsabilità, potevano dare in lettura agli studiosi gli «indici e spogli». Non potevano però concedere visione dei documenti. Una tale concessione sarebbe spettata all'Avvocato regio, se il richiedente avesse indicato con precisione i singoli documenti da consultare. Nel caso poi che lo studioso avesse voluto conseguire «una ammissione generica a far degli studi e riscontri negli Archivi delle Riformazioni e del Mediceo», avrebbe dovuto ottenere l'autorizzazione sovrana. Identica supplica al Granduca andava inoltrata anche per la visione di singoli documenti appartenenti ad archivi «di magistrature ed ufizi soppressi dopo la cessazione del Governo Mediceo, a quello della Reggenza Imperiale, (...) ed a quelli delle Regie Rendite». La consultazione avrebbe dovuto avvenire sempre alla presenza e sotto la vigilanza degli impiegati della Sezione, vigilanza che avrebbe dovuto essere «più rigorosamente assidua ed efficace» nei riguardi dell'archivio Mediceo e di quello della Reggenza lorenese. Sarebbe stato concesso «alle persone ammesse negli archivi (...) di prendere dagli esaminati documenti appunti, note, e memorie». L'estrazione di copie doveva, invece, essere esplicitamente autorizzata. Per i casi di più evidente «interesse storico, letterario, o scientifico» sarebbe stato sufficiente il parere degli archivisti, per i casi dubbiosi doveva ricorrersi all'Avvocato regio. Come regola generale le copie dovevano essere eseguite dagli impiegati della Sezione. Si faceva eccezione solo per «documenti di mero interesse storico, scientifico, o letterario esistenti nell'archivio delle Riformazioni», per i quali era concesso a chi lo avesse desiderato di fare le copie di propria mano, rimanendo salva la collazionatura e l'autenticazione da parte dell'archivista. Su quest'ultima disposizione la stessa Segreteria di stato, avanzò delle obiezioni chiedendo di estendere a «qualunque degli archivi dipendenti dall'Avvocato Regio» la possibilità per gli studiosi di estrarre personalmente le copie⁷⁷. Ma l'Avvocato regio non si mostrò favorevole. Non era opportuno, argomentò,

⁷⁷ Cfr. «Copia di un progetto di modificazioni e aggiunte al Regolamento (...)», s. d. (ma ottobre o novembre 1845), in AS FI, *Avvocatura regia*, 373, «Riformazioni, filza 22, affari 1845», affare 60.

«lasciare lungamente, e con troppa libertà, in mano dei privati le filze, e documenti degli archivi più gelosi, e specialmente del Mediceo, e di quello della Reggenza»⁷⁸.

Alla fine il Consiglio di stato, diviso fra «la necessità di più rigorose cautele riguardo agli archivi Mediceo e della Reggenza» e l'intenzione di non vanificare il «benefizio (...) di attingere materiali per servire agli studi» si orientò per un compromesso. Il testo del Regolamento non avrebbe subito modifiche, ma l'Avvocato regio avrebbe potuto di sua iniziativa «concedere o negare la facoltà di copiare di propria mano i documenti storici negli archivi, oltre quello delle Riformazioni»⁷⁹. Il Regolamento venne definitivamente approvato il 26 marzo 1846, ponendo così termine, almeno per il momento, al processo di riforma degli archivi.

Negli anni successivi la Sezione degli archivi dell'Avvocatura regia cercò di rafforzare, nel quadro dell'organizzazione degli archivi del Granducato, il proprio carattere di istituto di conservazione degli archivi storici, di quelli cioè precipuamente destinati ad essere consultati e studiati come fonti per la storia. A questo fine la Sezione attuò una politica di acquisizione della documentazione più antica, relativa in particolare all'epoca della Repubblica, che si trovava in altri archivi della capitale. Viceversa promosse il trasferimento altrove di propria documentazione non reputata «storica», bensì «amministrativa»⁸⁰.

⁷⁸ Cfr. la replica dell'Avvocato regio al progetto di modifica del Regolamento, s. d., in AS FI, *Segreteria di stato (1814-1848)*, 841, prot. 32, n. 65.

⁷⁹ Parere del Consiglio di stato sul progetto di Regolamento, s. d., ivi. L'Avvocato regio, che per le tariffe delle cercature e copie, aveva riproposto gli stessi importi della rappresentanza del 1841, non si oppose, invece, a che un'ulteriore loro riduzione fosse stabilita nel Regolamento. Le tariffe furono definitivamente fissate nella misura seguente: «per calatura e visto di ciascun libro, filza, o pergamena sciolta che venisse richiesta dalla medesima persona da cedere a vantaggio dei custodi», due crazie per i primi cinquanta pezzi, e una crazia oltre i cinquanta; «per la collazionatura, e legalizzazione e bollatura delle copie» fatte dai privati, una crazia per ogni pagina per le prime cinquanta e mezza crazia oltre le cinquanta, a vantaggio dei «ministri dell'archivio»; per le copie eseguite da questi ultimi e sempre a loro vantaggio, quattro crazie per ogni pagina per le prime cento e due crazie oltre le cento. Come si vede, le tasse, anche nel nuovo assetto degli archivi, erano rimaste a beneficio del personale.

⁸⁰ Nel 1845, ad esempio, fu richiesto ed ottenuto il trasferimento nella Sezione degli archivi dell'Avvocatura regia di «libri e codici dell'antica Camera del Comune di Firenze, ossia tutto ciò che riguarda la parte economica del Governo della Repubblica» che facevano parte dell'Archivio dei monti. In cambio furono trasportati agli Archivi riuniti delle corporazioni soppresse e del soppresso monte comune, l'archivio della cosiddetta Liquidazione francese e quello del Demanio, debito pubblico e corporazioni religiose soppresse dell'ex Principato di Piombino. Su questo punto cfr. O. CAMPANILE – S. VITALI, *Gli archivi delle Corporazioni religiose soppresse ...* cit., pp. 162-163. La frase riportata è tratta da una rappresentanza dell'Avvocato regio dell'8 ottobre 1845 citata in questo saggio.

Questo tipo di politica, che si ispirava evidentemente ai progetti del Fani di costituzione di un archivio centrale con finalità principalmente storico-culturali, era in realtà ben lontana dal risolvere quei problemi di conservazione e di tutela del ricco patrimonio archivistico toscano che avevano sollecitato proprio l'elaborazione di quei progetti e la rappresentanza dell'Avvocato regio del 15 giugno 1841, che li aveva in parte recepiti. Essa fu anzi all'origine di quella distinzione fra «archivi più specialmente storici» e «archivi amministrativi», che avrebbe negativamente pesato sull'assetto iniziale dell'Archivio Centrale di stato fondato dal Bonaini nel 1852⁸¹.

5. – *Conclusioni: lo Stato e la storia.* La piccola riforma del 1845 non aveva risolto il problema di una riorganizzazione generale degli archivi del Granducato e, in primo luogo, di quelli della capitale. Lo aveva soltanto rinvio. E aveva riconfermato tutte intiere la ritrosia e l'incertezza del governo toscano nell'affrontarlo con decisione. L'indagine sui motivi profondi di tanta irresolutezza rinviano indubbiamente ad alcuni aspetti del contesto istituzionale e politico-culturale nel quale la questione si collocava. Non è possibile qui affrontare una disamina accurata di tali motivi. Tuttavia alcune ipotesi, che andranno verificate e approfondite con ricerche più accurate e mirate, possono essere brevemente avanzate.

Abbiamo notato precedentemente come la scelta di non mantenere in piedi, dopo il 1814, la Conservazione generale degli archivi istituita dai francesi, riproponesse anche su questo terreno un modello istituzionale basato sulla frammentazione dell'amministrazione e, nello stesso tempo, rafforzasse il peso degli apparati burocratici dei singoli uffici. A scala indubbiamente più piccola e ridotta si riproduceva qui quella dispersione dei centri decisionali a scapito dell'unità di indirizzo politico, che veniva segnalata da alcuni liberali toscani, come uno dei maggiori difetti dell'assetto istituzionale del Granducato⁸². All'interno di questo quadro c'era uno sbilanciamento dei poteri a favore delle cosiddette «soprintendenze», cioè di quegli uffici centrali, formalmente dipendenti dal Consiglio di stato, ma in realtà dotate di un notevole grado di

⁸¹ Cfr., su questo punto, P. BENIGNI - O. CAMPANILE - I. COTTA - F. KLEIN - S. VITALI, *Riflessioni sul censimento generale dei fondi dell'Archivio di stato di Firenze*, in «Rassegna degli Archivi di stato», XLVII (1987), pp. 426-427.

⁸² Cfr. gli scritti di L. GALEOTTI, in particolare *Della Consulta di stato. Discorso*, Firenze, Gabinetto scientifico-letterario G.P. Vieusseux, 1847. Su questi aspetti del pensiero di Galeotti ha richiamato l'attenzione G. PANSINI, *Amministrazione e politica in Leopoldo Galeotti*, «Rassegna storica toscana», XXXVII (1991), pp. 229-253.

autonomia nel determinare le decisioni sugli affari di loro competenza e dominati da «una burocrazia dalla formazione del tutto inadeguata, torpida e farragginosa, avulsa dalla realtà politica e sociale del paese con marcata tendenza a perseguire il suo vantaggio anche a danno degli amministratori»⁸³. Era la burocrazia, che, a parte poche eccezioni, abbiamo visto all'opera anche negli archivi dipendenti dall'Avvocatura regia. Che l'incertezza nell'affrontare una riforma dell'organizzazione degli archivi, nel senso della costituzione di una apposita amministrazione o quanto meno di una loro maggiore centralizzazione, fosse determinato anche da una resistenza, più o meno esplicita, degli apparati burocratici a vedere limitato, anche se su un aspetto non decisivo, il proprio potere, può essere quindi un dato da non sottovalutare.

Certo appare davvero notevole, soprattutto se confrontato con quanto avveniva in altre situazioni, il ritardo a cogliere il rilievo e le implicazioni, anche politiche, di una migliore tutela degli archivi e di una loro apertura alla ricerca storica. Fra la fine del Settecento e la Restaurazione il processo di concentrazione della documentazione aveva investito i più importanti stati della penisola. Archivi centrali erano stati costituiti a Milano e a Venezia⁸⁴. «L'ordine mirabile» di quest'ultimo archivio che «in treceventinove camere [raccolgeva] oltre a diecimilioni e diciasettemila inserti di documenti» aveva colpito lo stesso Bonaini, che vi aveva condotto ricerche nella seconda metà degli anni trenta⁸⁵. Nel Regno di Napoli, come abbiamo già ricordato, la legge del 1818 aveva delineato l'organizzazione di un'amministrazione archivistica estesa al centro e alla periferia dello stato, aveva proclamato un'ampia pubblicità delle carte, aveva istituito una cattedra di paleografia all'interno del Grande archivio ed aveva avviato la pubblicazione di un codice diplomatico per le provincie napoletane. Era stata anche fondata presso l'Università di Napoli una cattedra di diplomatica, in stretto contatto con l'archivio⁸⁶. Così negli anni quaranta, il Soprintendente del Grande archivio non aveva difficoltà a riconoscere che «doppio è l'ufficio de'publici archivi: servire a'molti usi dello stato (...) e recar

⁸³ Cfr. G. PANSINI, *Amministrazione e politica in Leopoldo Galeotti* ... cit. p. 234.

⁸⁴ Sul processo di centralizzazione degli archivi cfr. I. ZANNI ROSIELLO, *Archivi e memoria storica* ... cit., pp. 23-32.

⁸⁵ Cfr. il rapporto di Francesco Bonaini al Granduca sulle ricerche negli archivi e nelle biblioteche di Genova, Torino e Venezia, 17 dicembre 1838 in ASFI, *Ministero dell'interno*, 1947, 1034.

⁸⁶ Per l'insegnamento della paleografia e la pubblicazione del codice diplomatico cfr. A. TRANITO, *Legislazione positiva degli Archivi del Regno* ... cit., p. 238 sgg. Per la cattedra di diplomatica cfr. M. BAFFI, *Introduzione alla Diplomatica riguardante le provincie che ora costituiscono il Regno delle Due Sicilie*, Napoli, Mosca, 1836.

co'documenti a verità ed eccellenza la storia» e a dichiarare che «gli antichi archivi di tanto sono utili, per quanto si rendono di pubblico diritto» e che era giunto il tempo nel quale «a tutta la società intera [era] concesso finalmente di conoscerli e studiarli»⁸⁷. Il ritardo toscano era evidente anche ai contemporanei. Nel 1849, ad appena quattro anni di distanza dalla riforma del 1845, il nuovo archivista del Mediceo, Filippo Moisè, ben consapevole di quanto avveniva fuori del Granducato, lamentava che mentre «per tutti gli Archivi d'Europa si pensavano e si attuavano giudiziosi provvedimenti che agevolassero l'investigazione del vero, in Toscana (...) gli archivi (...) lasciavasi in un deplorabile abbandono»⁸⁸. Il Moisè coglieva il nocciolo della questione. L'inerzia con la quale si affrontava il problema del riordinamento e dell'apertura degli archivi non era che un aspetto del ritardo che segnava complessivamente l'organizzazione degli studi storici in Toscana, in un momento nel quale nel resto d'Europa e in alcune situazioni italiane lo stato interveniva direttamente nel promuovere la ricerca storica con la creazione di apposite istituzioni o il sostegno ad iniziative private.

Che vi fosse un intreccio fra i due aspetti – la promozione della ricerca e l'apertura degli archivi – era significativamente mostrato da quanto era avvenuto negli anni trenta in Piemonte, dove alla Deputazione di storia patria fondata da Carlo Alberto, fu permesso il libero accesso ai gelosissimi archivi di corte, custoditi fino allora con il massimo di riservatezza da un corpo di archivisti fedelissimi alla monarchia e fieramente ostili alla loro pubblicità⁸⁹. L'iniziativa si collocava all'interno di un progetto di politica culturale che si proponeva «di dotare Casa Savoia di una storia che ne illuminasse il passato e le glorie militari,

⁸⁷ Cfr. A. SPINELLI, *Degli archivi napoletani. Ragionamento*, Napoli, Stamperia reale, 1845, pp. 20 e 22.

⁸⁸ Cfr. il rapporto di Filippo Moisè, «Stato dell'Archivio Mediceo già della Vecchia Segreteria di stato nel 1849. Con pochi cenni sulla sua origine, progressi e vicende» in ASFI, *Archivio, Archivi riuniti sotto la dipendenza dell'Avvocato regio dal 1818 al 1852*, I, affare 50. Il documento è datato in calce, dicembre 1849. Nel titolo invece l'anno è corretto in 1851. Sulla interessante e singolare figura del Moisè cfr. il non molto benevolo necrologio di C. GUASTI, pubblicato originariamente nel «Giornale storico degli archivi toscani», I (1857), pp. 232-237 e ripubblicato in *Opere di Cesare Guasti. Biografie*, Prato, Successori Vestri, 1895, pp. 68-72.

⁸⁹ Sulla ricerca storica in Piemonte nell'età di Carlo Alberto sono da vedere gli studi di G.P. ROMAGNANI, *Deputazione, Accademia delle scienze archivi e Università: una politica per la storia*, in *I primi due secoli dell'Accademia delle scienze di Torino. Realtà accademica piemontese dal Settecento allo stato unitario*, in «Atti dell'Accademia delle scienze di Torino», CXIX (1985), supplemento, pp. 163-188; ID., *Storiografia e politica culturale nel Piemonte di Carlo Alberto*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1985; sugli archivi di corte cfr., in particolare, il capitolo II.

che desse lustro al principe regnante e al suo ceppo familiare e che – rompendo con una consolidata tradizione storiografica di corte – confermasse le origini italiane della dinastia»⁹⁰. La storiografia acquistava un ruolo di rilievo all'interno di una strategia di ben più ampia portata, a conferma delle implicazioni politiche che la ricerca tendeva ad assumere nell'età della Restaurazione. Le iniziative intraprese, nonostante l'ipoteca dinastica che su esse gravava, determinarono comunque un'apertura di spazi per la ricerca, all'interno della quale gli storici sabaudi potevano muoversi con un certo grado di autonomia.

Non si può certo dire che da parte del governo toscano ci fosse una simile comprensione delle potenzialità dell'uso politico della storia nè che comunque lo stato dimostrasse una particolare sensibilità per le esigenze della ricerca. In gioventù Leopoldo II aveva avuto un certo interesse per gli archivi fiorentini promuovendo un ampio spoglio delle Riformagioni e del Mediceo. I suoi interessi erano stati tuttavia di carattere letterario piuttosto che politico o istituzionale e si collegavano ai progetti di pubblicazione degli scritti di Lorenzo il Magnifico e delle opere di Galileo⁹¹. Questi interessi giovanili non si erano tradotti, nei successivi anni di regno, in nessuna particolare iniziativa o progetto di carattere politico culturale. Come già abbiamo rilevato, un'attitudine di generico mecenatismo, un po' paternalistico, aveva ispirato l'appoggio a talune iniziative, come alle ricerche bonainiane o alla pubblicazione del *Dizionario* del Repetti. E all'interno del medesimo atteggiamento si iscrisse anche il sostegno finanziario concesso all'iniziativa di maggior rilievo attivata in Toscana in campo storiografico nei primi decenni del secolo, cioè all'«Archivio storico italiano» di Gian Pietro Vieusseux⁹².

Nell'«Archivio» un progetto di politica culturale c'era. Ed era quello di costituire un «organo di coordinamento dell'attività degli studiosi di tutto il paese», di rappresentare «uno stimolo preciso agli studi di storia nazionale animati da un forte impegno civile»⁹³, insomma di fare degli studi storici uno

⁹⁰ G.P. ROMAGNANI, *Deputazione, Accademia delle scienze archivi e Università ... cit.*, p. 176.

⁹¹ Ampia documentazione su questi interessi e progetti leopoldini è conservata in ARCHIVIO DI STATO DI PRAGA, *Archivio della famiglia degli Asburgo di Toscana, Leopoldo II, v/21: «1817-1824. Progetti»*.

⁹² Sulla concessione, deliberata il 13 febbraio 1846, del sostegno finanziario alla rivista del Vieusseux attraverso l'acquisto di cento copie dei fascicoli usciti e di quelli previsti per il 1846 e il 1847, cfr. F. BALDASSERONI, *Il primo ventennio dell'«Archivio storico italiano»*, in *L'«Archivio storico italiano» e l'opera cinquantenaria della R. Deputazione toscana di storia patria*, Bologna, Zanichelli, 1916, pp. 147-147 e I. PORCIANI, *L'«Archivio storico italiano». Organizzazione della ricerca ed egemonia moderata nel Risorgimento*, Firenze, Olschki, 1979, pp. 65-66.

⁹³ I. PORCIANI, *L'«Archivio storico italiano» ... cit.*, p. 42.

strumento della battaglia culturale liberale e nazionale. Un progetto che, per quanto ispirato da posizioni politiche moderate, assai difficilmente poteva per intero esser fatto proprio dal Granduca di Toscana. Così, nonostante l'aiuto economico, che per ragioni di prestigio e di opportunità, non poteva essere negato al periodico, l'«Archivio» rimase, finchè sopravvisse il Granducato, un'impresa editoriale privata saldamente inserita nelle strategie politico culturali del gruppo liberale moderato toscano.

Questo scarso interesse dello stato toscano per gli studi storici può probabilmente costituire un'altra chiave di lettura del ritardo ad intraprendere una complessiva riorganizzazione degli archivi. Tuttavia, proprio l'esperienza dell'«Archivio storico italiano» e, degli storici toscani al suo interno, ci rinvia ad un altro problema che varrebbe la pena di esaminare più dettagliatamente. Ci rinvia, cioè al nodo della metodologia, al grado di effettiva penetrazione in Toscana di un'approccio critico-filologico e di un rapporto con la documentazione di tipo moderno. C'è da chiedersi in sostanza se e in qual misura una riforma che ponesse istituzionalmente gli archivi a disposizione della ricerca storica fosse davvero un'esigenza fortemente sentita nell'atmosfera culturale toscana. Se poniamo mente ai frequentatori dell'Archivio delle riformazioni e del Mediceo negli anni trenta e quaranta, non si sfugge all'impressione che la maggior parte di essi, e i più assidui, fossero i «forestieri», provenienti dagli altri stati italiani o addirittura dal resto d'Europa. tedeschi, in primo luogo. Il caso di Lepold Ranke non fu certamente isolato. Nel 1834, ad esempio, con le solite cautele, fu ammesso ai due archivi il biografo di Savonarola, Karl Maier⁹⁴. Qualche anno dopo fu la volta di Karl Hegel, figlio del filosofo, studioso delle origini dei comuni e di Felix Papencordt, allievo di Ranke e di Niebuhr⁹⁵. Ma la lista potrebbe continuare, comprendendo soprattutto, Giovanni Gaye, che aveva studiato all'Università di Kiel e di Berlino, dove si era impossessato dei metodi critico-filologici, applicati poi ad un vasto ed intenso studio degli archivi toscani protratto per vari anni e centrato in particolare sulla storia dell'arte e degli artisti fra Medioevo e Rinascimento⁹⁶. Oltre ai tedeschi numerosi furono i

⁹⁴ Cfr. AS FI, *Segreteria di stato (1814-1848)*, 458, prot. 182, n. 13.

⁹⁵ Per le autorizzazioni a Hegel e Papencordt, rilasciate entrambe nel 1839, cfr. AS FI, *Avvocatura regia*, 366, «Riformazioni, filza 15, affari 1839», rispettivamente affare 34 e 57.

⁹⁶ Il frutto di queste ricerche è costituito dall'opera in tre volumi, *Carteggio inedito d'artisti dei secoli XIV, XV, XVI*, Firenze, Molini, 1839-1840. L'ultimo volume uscì postumo, preceduto da un ricordo del Gaye di Alfred Reumont. Per il carteggio concernente l'autorizzazione alla frequenza degli archivi dipendenti dall'Avvocato regio, concessa nelle solite forme, che escludevano di prender copia direttamente cfr. AS FI, *Avvocatura regia*, 366, «Riformazioni, filza 11, affari 1835», affare 49.

francesi, alcuni per interposta persona, come il Guizot, che si servì tra gli altri di Guglielmo Libri⁹⁷, e come il Thiers, che, per un progettato ma mai realizzato libro sulla storia di Firenze fece compiere lunghe e laboriose ricerche al Canestrini⁹⁸. Altri invece frequentarono direttamente gli archivi fiorentini e fra questi, Eugène Roziere, lo studioso di Dante, Stefano Audin de Rians e il bibliotecario di Versailles, Antoine Valery⁹⁹. Degli italiani i più assidui furono certamente i piemontesi. La Deputazione di storia patria, giovandosi in loco del proprio corrispondente Pietro Capei, condusse, fra il 1837 e il 1838, ampie ricerche nelle Riformagioni e nel Mediceo¹⁰⁰, mentre negli stessi archivi Ercole Ricotti e Carlo Promis approfondirono i propri studi sulle compagnie di ventura e sulla storia dell'architettura militare¹⁰¹.

Nel corso dei primi decenni dell'Ottocento non mancarono ovviamente studiosi toscani che cercarono negli archivi documenti su episodi storici determinati o su singoli personaggi e, fra questi, vi furono anche taluni membri dello «stato maggiore del primo Archivio storico italiano», come il Ciampi, il Gelli e l'Inghirami. Ma chi impostò e condusse dei lavori ad ampio raggio negli archivi, a parte il Repetti, che si basò prevalentemente sul Diplomatico, furono, in realtà soltanto Antonio Zobi e Francesco Bonaini. Quest'ultimo collaborava attivamente alla rivista del Vieusseux, ma il suo stile di lavoro, come è noto, non incontrava il pieno favore degli altri redattori, in particolare della figura più autorevole del gruppo, Gino Capponi. Le lamentazioni di questi sulle «eruditissime note» del Bonaini ai volumi di storia pisana editi o progettati, ascritte a partire dal Reumont e dal Baldasseroni a merito di una visione ampia e non municipalista dell'indirizzo della rivista¹⁰², sono state recentemente lette, forse non completamente a torto, con un'ottica meno positiva. Nella critica del Capponi si è intravista una «posizione rivolta più a censurare la fatica erudita che non il regionalismo o meglio il provincialismo che si credeva di intuire

⁹⁷ Cfr. la lettera di autorizzazione per tali ricerche in AS FI, *Archivio, Archivi riuniti sotto la dipendenza dell'Avvocato regio dal 1818 al 1852*, II, dal n. 53 al n. 156, affare 109.

⁹⁸ Sulle ricerche del Canestrini cfr., fra l'altro, E. SESTAN, *Lo Stato maggiore* ... cit., pp. 38-43.

⁹⁹ Per il primo cfr. AS FI, *Avvocatura regia*, 368, «Riformagioni, filza 18, affari 1842», affare 7; per il secondo e il terzo *Avvocatura regia*, 371, «Riformagioni, filza 20, affari 1843», rispettivamente affare 17 e affare 30.

¹⁰⁰ Cfr. AS FI, *Avvocatura regia*, 364, «Riformagioni, filza 13, affari 1837», affare 63.

¹⁰¹ Cfr. rispettivamente AS FI, *Archivio, Archivi riuniti sotto la dipendenza dell'Avvocato regio dal 1818 al 1852*, II, dal n. 53 al n. 156, affare 101 e *Avvocatura regia*, 368, «Riformagioni, filza 18, affari 1842», affare 44.

¹⁰² Cfr. F. BALDASSERONI, *Il primo ventennio dell'«Archivio storico italiano»* ... cit., pp. 150-155 e A. REUMONT, *Gino Capponi e il suo secolo. Quadro storico-biografico*, Milano, Hoepli, 1891, I, pp. 240-241.

dietro l'eccessiva accuratezza del Bonaini», il quale «in verità, come dimostrava la vastità delle sue ricerche in moltissimi archivi per la ricostruzione della storia pisana, non poteva certo essere accusato di provincialismo»¹⁰³. Il dissenso, o almeno la diversità d'impostazione, verteva in realtà su un nodo metodologico fondamentale, quello delle fonti storiche e della loro lettura critica. Come a suo tempo ha chiaramente indicato Ernesto Sestan, «nella mente del Capponi fonti storiche sono principalmente quelle narrative (cronache, relazioni, biografia, corrispondenze, epistolari, magari anche statuti); tutte cose che si trovano piuttosto nelle biblioteche che negli archivi»¹⁰⁴. Il Capponi, attestato saldamente nel «suo aprofessionalismo di storico (...), personalmente, si abbandonò a un certo empirismo, e lasciò che quell'empirismo tradizionale continuasse a dominare, per esempio, nella pubblicazione di cronache, nell'«Archivio storico», per mano di Filippo Luigi Polidori, uno dei suoi collaboratori più operosi, ma anche più chiusi ad ogni modernità di metodo»¹⁰⁵. L'approccio «cruscante e purista»¹⁰⁶, letterario piuttosto che storico, così presente nelle pagine della prima serie della rivista del Vieuxseux, in fondo si richiamava o si riallacciava ad una tradizione memorialistica di impronta municipalistica fortemente radicata nella realtà fiorentina¹⁰⁷. Esso lasciava sullo sfondo il problema di una più efficiente organizzazione della ricerca, che anche un migliore assetto degli archivi avrebbe potuto offrire.

Nel 1845 anche il Vieuxseux si accorse di «quanto dura e grave [fosse] quella legge che obbliga[va] coloro i quali [avevano] bisogno di estrar documenti dall'Archivio Mediceo a far eseguire le copie dagli impiegati, i quali, oltre a farsi pagare a carissimo prezzo di tariffa le copie, [erano] così ignoranti che copia[vano] spropositatamente e inesattamente i documenti»¹⁰⁸. Era il sintomo di un orientamento che andava evolvendo e che si sarebbe più decisamente affermato nella seconda serie della rivista, che così ampio spazio avrebbe dedicato alla riorganizzazione bonainiana degli archivi fiorentini e toscani. Ma

¹⁰³ Cfr. M. FUBINI LEUZZI, *Orientamenti degli studi storici in Toscana durante il Risorgimento*, in «Ricerche storiche», XIII (1983), p. 514.

¹⁰⁴ Cfr. E. SESTAN, *Lo stato Maggiore ... cit.*, pp. 9-10.

¹⁰⁵ Cfr. E. SESTAN, *Gino Capponi storico*, in *Europa settecentesca ed altri saggi*, Milano-Napoli, Riccardi, 1951, p. 208.

¹⁰⁶ Cfr. M. FUBINI LEUZZI, *Orientamenti degli studi storici in Toscana ... cit.*, p. 495.

¹⁰⁷ Cfr. su questo punto il saggio di F. PEZZAROSSA, *La tradizione fiorentina della memorialistica*, in *La «memoria» dei mercatores. Tendenze ideologiche, ricordanze, artiginato inversi nella Firenze del Quattrocento*, Bologna, Patron, 1980, specialmente le pp. 68-73.

¹⁰⁸ *Le «Consulte» dell'«Archivio Storico Italiano»*, a cura di A. D'ADDARIO, in «Archivio storico italiano», CXXI (1963), alla data del 1° agosto 1845, p. 568.

la nuova serie dell'«Archivio» fu avviata dopo il Quarantotto quando il nuovo assetto istituzionale scaturito dalle riforme allora attuate, nonché certi effetti che sul piano politico e culturale si erano prodotti, avevano posto le condizioni perché si cominciasse a vincere le incertezze e recuperare i ritardi, che fino allora avevano condizionato l'azione del governo toscano in materia di archivi.